

Alessandro Buono

*Le procedure di identificazione come procedure
di contestualizzazione. Persone e cose nelle cause
per eredità vacanti (Stato di Milano, secc. XVI-XVIII)*

Dall'identità all'identificazione

Recentemente l'analisi delle procedure di identificazione personale è divenuta un oggetto di studio rilevante all'interno delle scienze sociali e umane e, dagli anni Novanta del Novecento, della stessa storiografia, che ne ha fatto un campo di indagine ormai ben definito: superando una pregressa tendenza strutturalista, che induceva ad analizzare l'identità come un'essenza statica e reificata, ci si è progressivamente rivolti all'indagine delle relazioni sociali di potere e negoziazione tra soggetti identificatori e soggetti identificati. L'identità ne è emersa come un costrutto storico e dinamico, inscindibilmente connesso alla complessità dei processi di identificazione¹.

Il termine identità, del resto, non è esente da aporie e fraintendimenti, soprattutto in lingue come l'italiano o il francese in cui, come ha mostrato Paul Ricœur, sotto lo stesso lemma sono racchiusi i due significati di «identità compresa nel senso di un medesimo (*idem*)» e «identità compresa nel senso di un se stesso (*ipse*)»². La distinzione operata da Ricœur ci riporta alla

¹ Per una ricostruzione del cambio di paradigma dallo studio dell'*identità* a quello dell'*identificazione* – avvenuto a partire dalle critiche all'antropologia di Claude Lévy-Strauss formulate da Jack Goody, o da filosofi e sociologi come Jacques Derrida, Gilles Deleuze, Michel Foucault e Pierre Bourdieu – si veda l'introduzione di Gérard Noiriel in G. Noiriel (dir.), *L'identification. Genèse d'un travail d'État*, Belin, Paris 2007, pp. 3-26. Cfr. anche J.C. Schmitt, *Conclusions du colloque*, in P. von Moos (hg.), *Unverwechselbarkeit. Persönliche Identität und Identifikation in der vormodernen Gesellschaft*, Böhlau Verlag, Köln 2004, pp. 429-438. Gli studi sull'identificazione hanno avuto un grande sviluppo a partire soprattutto dalla seconda metà degli anni Novanta del Novecento, a opera di molti studiosi e gruppi di ricerca tra i quali si possono citare Gérard Noiriel, Valentin Groebner, Claudia Moatti e Wolfgang Kaiser, Xavier Crettiez e Pierre Piazza, Vincent Denis, Ilse About, John Torpey e Jane Caplan, Marco Meriggi. Per indicazioni bibliografiche aggiornate rimando alla sintesi di I. About, V. Denis, *Histoire de l'identification des personnes*, La Découverte, Paris 2010. Per una riflessione critica cfr. A. Buono, *Identificazione e registrazione dell'identità. Una proposta metodologica*, in «Mediterranea. Ricerche storiche», 30, 2014, pp. 107-120.

² Continua Ricœur: «la differenza tra *idem* e *ipse* non è altro che la differenza tra una identità sostanziale o formale e l'identità narrativa», P. Ricœur, *Tempo e racconto*, vol. 3, Il

necessaria cautela con cui lo storico deve approcciarsi ai concetti: nel vocabolario logico-filosofico medievale, infatti, la parola *identitas* (dalla radice *idem*) faceva riferimento non tanto al concetto di unicità (designato semmai da *ipseitas*) quanto piuttosto ai caratteri che accomunavano i diversi elementi di un gruppo³. Nella prima edizione del *Vocabolario degli Accademici della Crusca* (Venezia 1612), in effetti, il termine identità non compariva nemmeno. L'unica occorrenza del latino *identitas* si trovava nella definizione di *medesimezza*, ovvero

astratto di medesimo. I barbari le direbbono in lat. *identitas*. [...] Per la quale medesimezza questo vocabolo, intendere, s'intende d'amendue, ma non ad ogni persona⁴.

Nelle successive edizioni del *Vocabolario* (dalla seconda del 1623, alla quarta del 1729-1738), pur iniziando a essere definito, il significato del lemma rimaneva immutato. Interessante è l'esempio portato a sostegno del senso del vocabolo, «secondo spezie s'intende l'identità, ma non secondo lo 'ndividuo», con un richiamo al concetto filosofico di specie che fa emergere come prevalesse nell'uso del termine un'accezione eminentemente relazionale: identità, più che *ipseitas* dell'individuo nel tempo, significava appartenenza a una medesima specie.

Fu solamente a partire dalla quinta edizione del *Vocabolario* (1863-1923) che il termine *identità* apparve nell'accezione, per così dire, moderna, o «di giurisprudenza» come recitava il testo degli accademici della Crusca: «l'essere una tale persona o cosa, precisamente quella e non altra». Ma il verbo *identificare*, nondimeno, ancora non comprendeva un significato corrispondente: esso significava «rendere identiche fra loro due o più cose, ridurle all'identità» e, nella sua accezione giurisprudenziale, «subentrare l'erede per ogni ragione ed effetto alla persona del defunto», con un richiamo esplicito

tempo raccontato, Jaca Book, Milano 1988 (ed. or. 1985), pp. 375-376; cfr. anche Id., *Sé come un altro*, Jaca Book, Milano 1993 (ed. or. 1990). La questione filosofica dell'identità personale, intesa come problema della ipseità della persona al variare del tempo, ebbe grande sviluppo a partire dalle riflessioni sull'essere pensante di Cartesio e di Locke – si vedano D. Spati, *Soggetti al tempo. Identità personale tra analisi filosofica e costruzione sociale*, Feltrinelli, Milano 1996; M. Di Francesco, *L'io e i suoi sé. Identità personale e scienza della mente*, Raffaello Cortina, Milano 1997 – in quel XVII secolo in cui il paradigma individualistico emerse in tutta la sua forza anche nel campo della teoria politica e giuridica.

³ B.M. Bedos-Rezak, *Du sujet a l'objet. La formulation identitaire et ses enjeux culturels*, in von Moos (hg.), *Unverwechselbarkeit*, cit., p. 64. Cfr. anche C. Judde de Larivière, *Du sceau au passeport. Genèse des pratique médiévales de l'identification*, in Noiriel (dir.), *L'identification*, cit., pp. 57-78.

⁴ Si vedano, *ad vocem*, le edizioni elettroniche del *Vocabolario* degli accademici della Crusca (edizioni dalla prima alla quinta) reperibili su World Wide Web <http://www.lessicografia.it/index_esperta.jsp> (consultato nel marzo 2011).

al *Dottor Volgare*, opera seicentesca di Giovan Battista De Luca, nella quale l'erede e il defunto si «identificavano» l'uno con l'altro in quanto anelli della stessa interminabile catena successoria⁵.

Fin dentro l'Ottocento, se, come ha mostrato la lezione di Natalie Zemon Davis,

identity was necessarily multiple, deriving as it did from membership in a family and a corporation or estate, from residence in a particular neighbourhood and parish, and from participation in devotional societies or sodalities⁶,

l'identificazione non poteva essere un processo implicante una relazione esclusiva tra l'ente identificatore e un individuo definito da astratti criteri di cittadinanza e isolato dal suo contesto relazionale. Essa era piuttosto il risultato di un'operazione di contestualizzazione, di individuazione di un nodo in una rete sociale e territoriale, in un quadro in cui molteplici, e a volte in concorrenza, erano i poteri impegnati nell'attribuzione delle identità (dalla Chiesa al signore territoriale, dalla famiglia alla comunità ecc.).

È proprio su queste operazioni che concentrerò la mia attenzione nelle pagine seguenti, mediante l'analisi dei processi per eredità vacanti istruiti dal Magistrato straordinario di Milano, il tribunale preposto al sequestro a favore del Fisco dei *bona nullius*.

In che modo il tribunale arrivava a identificare le cose e le persone che erano oggetto di tali provvedimenti? Tale questione, come vedremo, non era affatto scontata: stabilire se il *de cuius* fosse realmente morto senza eredi o se coloro i quali reclamavano l'eredità avessero titolo a farlo, individuare quali fossero i beni posseduti dal defunto al momento della sua morte e quale fosse l'identità stessa del morto, erano tutte domande alle quali si rispondeva tramite un processo, fatto di interrogatori, memoriali, indagini patrimoniali, testimonianze, presentazione di prove e controprove. Processi, questi, che potevano durare anche decenni e che, quindi, nel loro stesso farsi producevano della documentazione atta sia a legittimare il sequestro provvisorio di beni prima della sentenza definitiva, sia a dirimere situazioni in cui i titoli di proprietà fossero incerti, o in cui incerta fosse l'identità (nel senso di ipseità nel tempo) delle persone e delle cose.

⁵ «Consumato [l']atto dell'adizione, [...] l'erede s'identificava [...] in tutto e per tutto col defonto, confondendosi l'uno e l'altro patrimonio». *Vocabolario degli Accademici della Crusca*, quinta edizione (1863-1923), vol. 8, p. 10 (risorsa elettronica, <<http://www.lessicografia.it/pagina.jsp?ediz=5&vol=8&pag=10&tipo=3>>).

⁶ B.B. Diefendorf, C. Hesse, *Introduction: Culture and Identity*, in B.B. Diefendorf, C. Hesse (eds.), *Culture and Identity in Early Modern Europe (1500-1800). Essays in Honour of Natalie Zemon Davis*, The University of Michigan Press, Ann Arbor (MI) 1993, p. 3.

Soprattutto sfruttando i casi limite degli stranieri⁷, morti nello Stato di Milano e per i quali il tribunale preposto era chiamato a individuare e identificare possibili eredi legittimi, cercherò di mostrare come fosse necessario attivare reti di relazioni attraverso mediatori nei casi in cui l'individuo si trovasse temporaneamente avulso dal proprio contesto corporativo e territoriale. In mancanza di un mediatore che sapesse ricondurre l'individuo al suo contesto, questi rimaneva il nodo isolato di una rete ignota e, pertanto, privo di significato⁸. Le reti di relazione in cui un soggetto era immerso ne connotavano infatti non solo l'esistenza quotidiana, ma anche l'identità e la possibilità stessa di essere identificato e individuato.

L'oralità, infine, sarà un altro filo conduttore di questo mio contributo: Raul Merzario⁹, oramai tre decenni orsono, parlava dell'esistenza di una vera e propria «anagrafe orale», consultata dagli agenti vescovili durante la verifica della legittimità dei frequenti matrimoni tra consanguinei nei «paesi stretti» delle Alpi. Credo che le riflessioni fatte da Merzario siano valide anche nel campo dell'individuazione dei titoli di proprietà, per la quale si può parlare nei secoli della prima età moderna dell'esistenza di un vero e proprio catasto orale, al quale gli stessi notai fiscali e ingegneri camerali facevano ricorso per attingere informazioni e legittimare le loro azioni in mancanza di catasti scritti affidabili o facilmente reperibili. L'avvertenza metodologica che si può ricavare dalle pagine di Merzario risiede proprio nel tenere presente quanto l'antico regime fosse ancora pienamente percorso dai procedimenti mentali di una oralità primaria a volte difficilmente comprensibili da parte di chi sia abituato a fondare tutta la propria fiducia e ad affidare la propria memoria alla parola scritta.

Le eredità vacanti: la ricchezza di una fonte tra diritto e prassi istituzionale

Prima di addentrarci nell'analisi di alcuni casi concreti non è secondario dare conto, almeno brevemente, delle cosiddette eredità vacanti, oggetto di questo studio.

⁷ Per una definizione di straniero in antico regime rimando soprattutto ai lavori di T. Herzog, *Defining Nations. Immigrants and Citizens in Early Modern Spain and Spanish America*, Yale University Press, New Haven 2003 e S. Cerutti, *Étrangers. Étude d'une condition d'incertitude dans une société d'Ancien Régime*, Bayard, Montrouge 2012.

⁸ Sui mediatori si veda J. Boissevain, *Manipolatori sociali: mediatori come imprenditori*, in F. Piselli (a cura di), *Reti. L'analisi di network nelle scienze sociali*, Donzelli, Roma 1995, pp. 279-298 (ed. or. in *Friends of Friends*, Basil Blackwell, Oxford 1974, cap. VI).

⁹ R. Merzario, *Il paese stretto. Strategie matrimoniali nella diocesi di Como, secoli XVI-XVIII*, Einaudi, Torino 1981; Id., *La buona memoria. Il ricordo familiare attraverso la parola e il gesto*, in «Quaderni Storici», 51, 3, 1982, pp. 1001-1026; Id., *Il tempo della memoria. Il ricordo del passato nelle comunità contadine (XVII secolo)*, in «Bollettino del Centro Internazionale di Storia dello Spazio e del Tempo», 2, 1984, pp. 26-44.

Come è noto, nell'antichità classica i beni ereditari vacanti erano devoluti al *populus* romano attraverso la *publicatio bonorum*. Il diritto romano non concepiva «lo Stato quale erede, ma solo quale raccoglitore di beni vacanti»¹⁰: era la cassa del popolo, l'*aerarium*, a incamerare i beni dei condannati a morte, degli esiliati e quelli che fossero rimasti senza proprietario. Fu solo con la progressiva unificazione di *aerarium* e *fiscus Caesaris* – sempre più una cassa pubblica distinta dalla *res privata principis* – che anche i beni sequestrati attraverso la *publicatio* iniziarono a essere incamerati dal *fiscus*¹¹.

La frattura generatasi in Italia con l'invasione longobarda non mancò di provocare una soluzione di continuità anche nel campo delle strutture familiari e dei sistemi successori. Alla sostanziale perdita del significato e dell'uso del testamento romano¹², si accompagnò l'introduzione di un nuovo modello di famiglia longobardo-germanica, organismo chiuso e governato dai vincoli di sangue, nel quale il patrimonio familiare era sostanzialmente indisponibile e comune a tutti gli appartenenti al gruppo parentale¹³. In questo mutato ordinamento giuridico anche le eredità rimaste senza possessore subirono un diverso trattamento: lungi dall'essere incorporate nella *res publica*, secondo le leggi longobarde esse erano incamerate dalla *curtis regia* la quale si appropriava anche dell'intera eredità dello straniero (*wargangus*), a meno che questi non si fosse posto sotto la cosiddetta «protezione scudata (*sub scuto potestatis nostrae*)» prevista dall'Editto di Rotari¹⁴.

La dottrina e la prassi che regolavano l'incameramento delle eredità vacanti nello Stato di Milano di antico regime erano regolate tanto dallo *ius commune*, quanto dalla codificazione dello *ius proprium* milanese – fissato nel 1541 nelle *Novae Constitutiones Dominii Mediolanensis*¹⁵ – e dalla giu-

¹⁰ U. Basiello, *Confisca (Diritto Romano)*, in *Novissimo digesto italiano*, UTET, Torino 1959, p. 35.

¹¹ L'odierno Codice Civile italiano stabilisce all'Art. 586 (Acquisto dei beni da parte dello Stato) che in mancanza di eredi «successibili (459, 572) l'eredità è devoluta allo Stato (473). L'acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinunzia. Lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati».

¹² A. Romano, *Famiglia, successioni e patrimonio familiare nell'Italia medievale e moderna*, G. Giappichelli, Torino 1994, p. 31. Cfr. anche C. Giardina, *Successioni (Diritto intermedio)*, in *Novissimo digesto italiano*, UTET, Torino 1971, pp. 727-748.

¹³ Tutto ciò introduceva una non secondaria differenza rispetto a un sistema come quello romano-giustiniano che «propiziava un ordinamento giuridico retto dal vincolo agnaticio avente il suo fulcro nella patria potestas e contraddistinto, sotto il profilo patrimoniale, dall'assoluta libertà del pater di disporre dei bona familiae». Romano, *Famiglia*, cit., p. 11; vedi anche pp. 21 ss.

¹⁴ Giardina, *Successioni*, cit., p. 732.

¹⁵ Ogni riferimento alle Nuove Costituzioni di Carlo V (d'ora in poi N.C.) si intende ripreso dall'edizione di G. Verri, *Constitutiones dominii Mediolanensis, decretis et senatus consultis nunc primum illustratae [...] editio undecima*, Joseph Richini Malatestae Regii Typographi, Milano 1747.

risprudenza delle magistrature locali. Vari sono i luoghi del *Corpus Iuris Civilis*¹⁶ nei quali i giuristi del diritto comune ritrovarono la giustificazione dell'incameramento delle eredità vacanti da parte del Fisco, dato che le *res nullius*, secondo il diritto giustiniano, erano *res publicae*¹⁷. Le Nuove Costituzioni di Carlo V stabilivano che i beni e le eredità vacanti fossero devolute alla Camera e, tra i due Magistrati camerali esistenti nel milanese, a quello cosiddetto delle Entrate straordinarie¹⁸. Come è noto, la distinzione delle due magistrature delle Entrate ordinarie e straordinarie, che resistette sino al Settecento inoltrato¹⁹, testimonia l'antica divisione dell'amministrazione delle entrate pubbliche da quelle private del principe. Come spiega Giulio Claro, infatti,

il Magistrato delle entrate straordinarie, e beni patrimoniali dello Stato di Milano, è un tribunale [...] sotto il quale si trattano, e governano li beni patrimoniali del Principe, le acque de' fiumi regali, li feudi, beni e ragioni de' confiscati, beni vacanti, la cura di far esigere le pene pecuniarie che s'applicano alla Camera regia di questo Stato²⁰.

L'incameramento delle eredità vacanti da parte della Regia camera, infatti, come recitava un parere seicentesco dell'avvocato fiscale Francesco Villani, era tra le «Regalia, quae inheret ossibus Principis, ac connumeratur inter Regalia maiora»²¹.

¹⁶ Ad esempio in C.X.10.4: «*Imperatores Honorius et Theodosius AA. Palladio pp. Vacantia mortuorum bona tunc ad fiscum iubemus transferri, si nullum ex qualibet sanguinis linea vel iuris titulo legitimum reliquerit intestatus heredem*».

¹⁷ Sull'equiparazione nella «fiscal "theology"» medievale tra *Christus* e *Fiscus*, proprio a partire dall'argomento che i «bona nullius» sono «only property of God or the fisc», cfr. le sempre evocative pagine di E. Kantorowicz, *The King's Two Bodies. A Study in Mediaeval Political Theology*, Princeton University Press, Princeton 1957, pp. 186 e *passim*.

¹⁸ «Exequutio autem omium bonorum confiscatorum, vel vacantium ad ipsum Magistratum [Extraordinarium] etiam pertinet» (N.C. tit. De Offic. Quaest. Extr. Lib. I. § Exequutio). Sulla cura «de beni vacanti, che sono quelli quando non vi è herede di colui che gli possedeva, o che non sono posseduti da alcuni» si veda G. Claro, *Titolo del Magistrato Straordinario*, in G. Benaglio, *Relazione istorica del Magistrato delle Ducali Entrate Straordinarie nello Stato di Milano*, per Marc'Antonio Pandolfo Malatesta stampatore regio camerale, Milano 1711, cap. XXX.

¹⁹ Il tentativo Carlo V di riunificarle in un unico Magistrato camerale, effettuato a partire dal 1541, era fallito nel 1563. Solo con Maria Teresa, all'indomani della pace di Aquisgrana, i due Magistrati vennero effettivamente riuniti.

²⁰ Claro, *Titolo del Magistrato straordinario*, cit., cap. I. «Mulum juvat Aerarium hujus Dominii Redditus bonorum patrimonialium Principis, et item aquarum provenientium ex fluminibus [...] nec non qui ex confiscationibus bonorum delinquentium, et ex poenis nocentibus irrogatis, exiguntur, ea propter Magistratus erectus est Quaestorum Extraordinarium Reddituum», N.C. tit. De Offic. Quaest. Extr. Lib. I.

²¹ Archivio di Stato di Milano (d'ora in poi Asmi), *Finanze parte antica* (d'ora in poi *Finanze p.a.*), 567: Bona vacantia Clericorum ad Cameram Regiam spectant, s.d.

A incamerare il bene vacante, in definitiva, era il *Fiscus* «come soggetto titolare di beni e redditi patrimoniali dello Stato»²², un soggetto il quale «gerit vices principis in bonis et iuribus regalibus quae proprie ad ius regale pertinent»²³. Tuttavia il Fisco, benché inestricabilmente legato all'entità politica dotata di *plenitudo potestatis*²⁴, manteneva uno statuto privatistico e come tale interno al campo dello *ius commune*. Rispetto ad altri soggetti privati esso era certamente un soggetto portatore di una grande quantità di privilegi²⁵, ma ciò non gli permetteva, tuttavia, né di «modificare la posizione giuridica dei terzi contro il loro volere»²⁶, né di poter far valere sempre e comunque una presunta pubblica utilità a proprio vantaggio. E questo, come ha mostrato tra gli altri Bartolomé Clavero, è vero proprio nel campo di cui si tratta in questo saggio, quello dell'incontro e dello scontro tra patrimoni privati e Fisco: «causam dotae praeferri causae fisci», per esempio, proprio perché «privilegium continens maiorem utilitatem publicam, praeferri debeat alteri continenti minorem», a ulteriore riprova dell'ineliminabile ruolo politico e pubblico dell'istituzione familiare²⁷. Non è il caso di soffermarsi ulteriormente su cosa sia il *fiscus* e su come agisca, né sul dibattito dottrinale a esso connesso. Ciò nondimeno, la questione è fondamentale se si vuole comprendere non solo quelle procedure di identificazione di cui parleremo, ma anche la prassi della magistratura preposta alla messa in atto di tali procedure.

L'incameramento delle eredità vacanti, infatti, poteva essere un procedimento aperto *ex officio* ma, come raccontava l'autorevole testimonianza del penalista cinquecentesco Giulio Claro²⁸, «per il più precede la notificazione

²² L. Mannori, *Per una preistoria del diritto amministrativo*, in «Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 19, 1990, p. 418.

²³ Cit. in B. Clavero, *Tantas personas como estados. Por una antropología política de la historia europea*, Tecnos, Madrid 1986, p. 76.

²⁴ Quel «Principem Supremum Dominium Territorij, & Iurisdictionis» di cui parla sempre l'avvocato fiscale Villani citato (Asmi, *Finanze p.a.*, 567: Bona vacantia Clericorum ad Cameram Regiam spectant, s.d.).

²⁵ «Dalla facoltà, per es., di vendere bene, in certi casi, la cosa altrui come propria (conferitagli dalla *l. Bene a Zanone*, C. *De quadriennii praescriptione*, C. 7,37,3) all'ipoteca legale che vanta sui beni dei suoi debitori (attribuitagli, anche qui, da vari luoghi del Testo: C. 7,78,2, D. 49,14,46, 53, ecc.); dal potere di procedere esecutivamente contro questi ultimi in certe ipotesi [...], Mannori, *Per una preistoria*, cit., p. 427.

²⁶ *Ibidem*.

²⁷ Clavero, *Tantas personas como estados*, cit., 64.

²⁸ Giulio Claro, insigne giurista alessandrino ricordato per le sue opere sulla giustizia criminale, fu membro e poi presidente del Magistrato straordinario milanese nella seconda metà del Cinquecento, e infine reggente del madrileno Consiglio d'Italia. Sul personaggio si vedano la voce a cura di A. Mazzacane, *Claro, Giulio*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. XXVI, Treccani, Roma 1982 (ora accessibile via World Wide Web all'indirizzo <[http://www.treccani.it/enciclopedia/giulio-claro_\(Dizionario-Biografico\)>](http://www.treccani.it/enciclopedia/giulio-claro_(Dizionario-Biografico)>)), consultato nell'aprile

fatta dal delatore di quelle heredità, o beni»²⁹ rimasti senza padrone. Giunta alle orecchie del Magistrato o dei suoi emissari, segnatamente i referendari presenti in ogni città dello Stato³⁰, il tribunale milanese secondo quanto stabilito dalle Nuove Costituzioni emetteva un'«ordinatione»³¹ con la quale si prometteva al delatore, nel caso i beni fossero risultati realmente senza legittimo proprietario, la terza parte di quello che il Fisco avrebbe incamerato³². Quegli, anche chiamato «notificante», aveva sino a otto giorni per giustificare le proprie affermazioni «o per testimonij o per scritture»³³.

Giunte le informazioni, il Magistrato straordinario provvedeva a effettuare la descrizione dei beni. È questa, dal punto di vista dello storico, una delle fasi più interessanti di tutto il procedimento, quella che ci fornisce maggiori dati e che ci permette di indagare in concreto le procedure di reperimento e di produzione delle informazioni, frutto di una costante interazione e negoziazione tra più soggetti che si influenzano vicendevolmente.

Similmente a quanto avveniva in caso di confische, la descrizione e «apprensione» (ovvero *sequestro*) dei beni vacanti era a cura di uno dei due notai camerale del suddetto tribunale, o di un loro «coadiutore», il quale, accompagnato da un usciere, si recava nel luogo in cui tali beni erano situati e chiedeva l'aiuto de «l'antiano della Parochia [...] s'è in Milano, o in altre Città, et s'è fuori il console del Commune di quel luoco»³⁴.

Nel passo sopra citato appaiono tutti i protagonisti delle nostre storie, in particolar modo quegli anziani e consoli – spesso accompagnati da due *boni viri*³⁵, secondo quanto prescritto dalle Nuove Costituzioni (*tit. De Offic.*

2011); e inoltre G.P. Massetto, *Un magistrato e una città nella Lombardia spagnola. Giulio Claro pretore a Cremona*, Giuffrè, Milano 1985; Id., *Saggi di storia del diritto penale lombardo (secc. XVI-XVIII)*, LED, Milano 1994.

²⁹ Claro, *Titolo del Magistrato*, cit., cap. XXX.

³⁰ «Nelle città vi sono li referendarij, quali oltre, ch'hanno cura delle entrate ordinarie alla forma delle Constitutioni, se gli dà anco per antico costume autorità di descrivere, et apprendere li beni de' delinquenti, et riscuotere li suoi frutti, [...] et di ricevere, et scodere le condennationi pecuniarie di far publicare le gride de' confiscati, de' condannati, et heredità vacanti, di ricevere le contraddizioni, che si fanno ad esse gride [...] et formati li processi di mandarli al Magistrato [...] con intervento del fiscale di quella Città». A coadiuvare questi terminali locali dei due Magistrati camerale vi era inoltre un notaio (*ivi*, cap. XXIX).

³¹ *Ivi*, cap. XXX.

³² In esecuzione di quanto stabilito dalle Nuove Costituzioni, nel titolo *De Jure, & Privilegio Fiscali § & quia cautum est*.

³³ Claro, *Titolo del Magistrato*, cit., cap. XXX.

³⁴ *Ivi*, cap. XXVIII.

³⁵ La necessità di una concorde testimonianza di almeno due testi per la formazione di una prova valida, come è noto, è fondata sulle Sacre Scritture sia nel passo veterotestamentario di Dt 19,15: «un solo testimonio non avrà valore contro alcuno, per qualsiasi colpa e per qualsiasi peccato; qualunque peccato questi abbia commesso, il fatto dovrà essere stabilito sulla parola di due o di tre testimoni» (*La Sacra Bibbia*, CEI 2003, risorsa elettronica consultabile su World Wide Web <http://www.vatican.va/archive/ITA0001/_INDEX.HTM>), sia

Quaest. Extr. Lib. I. § Exequutio) – che, vedremo, avranno un ruolo importante in queste cause³⁶. Tali personaggi, infatti, venivano «essaminati» dal notaio, il quale avrebbe dovuto raccogliere anche le testimonianze di «altre persone verisimilmente informate» che potessero dare notizie riguardo ad altri possedimenti del *de cuius*, come

beni immobili, credito, o altra cosa, et constando che ne possiede, si descrivano con la qualità, quantità, coherentie, et loro numero de pertiche, et si esaminano insieme li massari, o fittavoli, che lavorano tali beni, sopra la quantità de beni et fitti, che pagano, et se sono debitori [...] de cosa alcuna, se gli fa il sequestro³⁷.

Una volta individuati e descritti, tutti i beni in questione venivano appresi dal Fisco e dati in custodia a quegli stessi anziani o consoli del luogo³⁸.

Finita l'opera di verifica e registrazione in un «libro delle descrizioni» da parte dei notai camerati, il Magistrato milanese emetteva le cosiddette gride fiscali con le quali si dava pubblico avviso dell'avvio del procedimento, sollecitando coloro i quali credevano di avere alcun titolo sui beni sequestrati a farsi avanti, «contraddicendo» quanto affermato dal tribunale (da cui il nome di *contradicienti*³⁹). Tali contraddicenti, a loro volta, avrebbero avuto un periodo di tempo limitato (un mese, solitamente, o più nel caso in cui i presunti eredi fossero fuori dallo Stato) per presentare le proprie ragioni e, una volta analizzato il tutto, il Magistrato avrebbe infine emesso una sentenza nella quale si stabiliva se vi erano o meno eredi legittimi. Nel caso vi fossero stati, questi erano ammessi alla successione e il delatore rimaneva a mani vuote⁴⁰. Una volta emessa la sentenza di vacanza, invece, i beni erano definitivamente incamerati dal Fisco il quale li faceva stimare e vendere, o li affidava alla comunità locale affinché li facesse fruttare a favore della Regia camera⁴¹.

in ulteriori passi del Nuovo Testamento e nelle fonti canonistiche come il *Decretum Gratiani*. Sulla questione si veda G. Alessi, *Il processo penale. Profilo storico*, Laterza, Roma-Bari 2001.

³⁶ I soli studi su queste figure si devono a L. Antonielli, *Una disputa corporativa nella Milano di fine Settecento: anziani versus sepoltori*, in S. Levati, M. Meriggi (a cura di), *Con la ragione e col cuore. Studi dedicati a Carlo Capra*, FrancoAngeli, Milano 2008, pp. 341-368.

³⁷ Tale procedimento, descritto da Giulio Claro (*Titolo del Magistrato*, cit., cap. XXVIII) è riferito alla procedura relativa alle «Apprensioni, liquidationi, et administrationi de beni confiscati», ma, come ci dice l'autore, è perfettamente applicabile anche ai beni vacanti.

³⁸ Sempre secondo quanto stabilito dalle Nuove Costituzioni (*tit. De Offic. Quaest. Extr. Lib. I. § Eaque omnia bona*).

³⁹ Sempre Giulio Claro avverte che tali gride si davano «al trombetta» il quale «le va a pubblicare qui a Milano all'ufficio de' Panigaroli, ove si publicano tutte le altre gride, et fuori nelli luoghi delle habitationi de' condannati, et havuta la relatione della publicatione dal trombetta, a si nota nel libro» (Claro, *Titolo del Magistrato*, cit., cap. XVIII).

⁴⁰ *Ivi*, cap. XXX.

⁴¹ N.C. *tit. De Offic. Quaest. Extr. Lib. I. § Eaque omnia bona*.

Il quadro dell'«amministrare giudicando» offertoci, tra gli altri, da Luca Mannori nei suoi studi si attaglia perfettamente al caso in questione. Tutta la procedura di identificazione e apprensione dei beni, infatti, avveniva secondo il classico schema del processo, in cui il Magistrato milanese assumeva il ruolo di giudice tra le pretese del Fisco e le pretese dell'erede. Anche quando il procedimento si fosse aperto *ex officio*, e avesse avuto per oggetto un privilegio del Fisco, in effetti, la sollecitazione di un'opposizione tramite una pubblica grida aveva il preciso scopo di «dare luogo ad un regolare giudizio in contraddittorio», necessario a giustificare il comando dell'amministrazione⁴².

L'intera procedura era quasi sempre fonte di controversie, le quali emergevano, sovente, proprio nel delicato momento della descrizione e, soprattutto, dell'identificazione dei beni sottoposti ad apprensione da parte degli agenti del Fisco⁴³. Come ha notato recentemente Emanuele Colombo⁴⁴, l'analisi della documentazione prodotta in queste cause appare utile per l'esame del comportamento di particolari attori sociali di fronte ai diritti di proprietà, quali per esempio i feudatari, protagonisti di usurpazioni e concorrenti della Regia camera negli affari concernenti i beni vacanti.

La vacanza, tuttavia, era anche uno strumento in mano alla Regia camera per limitare i diritti di determinati soggetti, come gli ecclesiastici – «bona vacantia clericorum ad Cameram Regiam spectant»⁴⁵ – sentenziava il Collegio degli avvocati fiscali nella seconda metà del secolo XVII – o gli stranieri⁴⁶. La dichiarazione di vacanza di un bene ereditario, inoltre, era uno strumento

⁴² «Non è infrequente, nella prassi concessoria d'antico regime» dice Luca Mannori «veder impiegati procedimenti volti a provocare l'opposizione preventiva di eventuali controinteressati attraverso appositi bandi e notifiche pubbliche. Opposizione che [...] può dar luogo ad un regolare giudizio in contraddittorio», Mannori, *Per una preistoria*, cit., p. 447.

⁴³ Di straordinaria rilevanza, quindi, sono le fonti prodotte in queste cause e conservate, per quanto attiene al caso specifico qui esaminato, nel fondo *Finanze parte antica* dell'Archivio di Stato di Milano. Si tratta di un insieme di 226 cartelle, all'interno di un più esteso fondo *Finanze* dedicato alle confische e alle apprensioni, ordinato nominativamente o, solo per quello dedicato alle *Apprensioni*, per località.

⁴⁴ E.C. Colombo, *Potenzialità di una fonte. Le eredità vacanti (Lombardia spagnola, XVII secolo)*, in «Studi Storici Luigi Simeoni», LX, 2010, pp. 95-106.

⁴⁵ Asmi, *Finanze p.a.*, 567: *Bona vacantia Clericorum ad Cameram Regiam spectant*, s.d.

⁴⁶ Di grande interesse, sul rapporto tra la condizione di straniero e il diritto di proprietà è la polemica svoltasi sulle pagine delle *Annales* tra Peter Sahlins e Simona Cerutti (P. Sahlins, *Unnaturally French. Foreign Citizens in the Old Regime and After*, Cornell University Press, Ithaca 2004; S. Cerutti, *A qui appartiennent les biens qui n'appartiennent à personne? Citoyenneté et droit d'aubaine à l'époque moderne*, in «Annales. Histoire, Sciences Sociales», 62, 2, 2007, pp. 355-383; P. Sahlins, *Sur la citoyenneté et le droit d'aubaine à l'époque moderne. Réponse à Simona Cerutti*, in «Annales. Histoire, Sciences Sociales», 63, 2, 2008, pp. 385-398). Sul diritto d'ubena nello Stato di Milano, cfr. G. Maifreda, *I beni dello straniero. Albinaggio, cittadinanza e diritti di proprietà nel Ducato di Milano (1535-1796)*, in «Società e Storia», 129, 2010, pp. 489-530.

nelle mani del Fisco per apprendere proprietà private⁴⁷, per riscuotere crediti insoluti ma anche per dirimere controversie ereditarie. Era questo il caso in cui, lungi dal risultare vacante, l'eredità fosse contesa da troppi eredi in lite tra loro:

concorrendo molti a tal heredità – scriveva sempre il presidente Giulio Claro – il Magistrato suole dichiarare l'heredità non essere vacante, et in quella non competere ragione alcuna al Fisco, lasciando alli loro Giudici ordinarij di decidere a chi spetta, salvo se li contradicenti facessero istanza, o il Principe et il Senato ordinassero al contrario, perché in quel caso il Magistrato suole ubedire, et dichiarare ancora tra i concorrenti⁴⁸.

Il procedimento di vacanza, quindi, risultava utile quando si dovessero gestire complesse procedure di trasmissione dei beni, come nel caso suddetto o, per esempio, in presenza di «creditori dotati di una pluralità di strumenti giuridici (fedecommessi, doti, atti notarili, cause, ricognizioni, crediti di varia natura ecc.)»⁴⁹: la difesa degli interessi di tali soggetti, come abbiamo detto più sopra, in quanto difesa della stabilità delle famiglie, era affare di pubblica utilità.

Non mancavano occasioni in cui erano gli stessi creditori a fare pressioni affinché una eredità fosse dichiarata vacante, come spesso accadeva quando vi fossero in gioco beni ecclesiastici. In altri casi erano gli stessi eredi a cercare di far passare l'eredità per vacante, come nel caso di un certo Paolo Salvione, i cui discendenti, diceva un teste, «non si sono adimandati heredi per causa delli debiti che vi è in detta heredità, per quello si dice»⁵⁰.

⁴⁷ Un caso clamoroso fu quello del mercante lionese Philibert Vignon (al quale dedicherò un apposito studio), la cui liquidità depositata nel Banco di Sant'Ambrogio ascendeva alla favolosa cifra di 117.000 lire imperiali. Non stupisce quindi che, quando nel 1630 fu vittima della peste, le autorità del governo spagnolo facessero carte false per indurre il Magistrato straordinario a dichiarare vacante la sua eredità, benché vi fossero suoi eredi a Lione e un testamento olografo del 16 giugno 1630. La causa, affidata non a caso all'autorevole senatore Juan Arias Maldonado (uomo fidato del re a Milano), col passare degli anni e con lo scoppio delle ostilità tra Spagna e Francia nel 1635, finì col diventare un caso diplomatico. Gli Spagnoli trattarono il Vignon come mercante di un Paese nemico e pertanto passibile di rappresaglia, mentre i francesi protestavano tramite il loro ambasciatore a Madrid. Ancora nel 1777, l'imperatore di passaggio per Lione si vide presentare una petizione dell'Ospedale dei poveri di quella città che reclamava l'eredità appresa un secolo e mezzo prima, tanto che la Corte Imperial Regia scrisse alquanto attonita a Milano chiedendo spiegazioni. Si vedano Asmi, *Finanze p.a.*, 678, 777, 778; Archives Municipales de Lyon, *Hôtel-Dieu*, B 383, 384, 638-640; Archivo General de Simancas, *Estado*, legs. 3383, 3409, 3470.

⁴⁸ Claro, *Titolo del Magistrato*, cit., cap. XXX.

⁴⁹ Colombo, *Potenzialità di una fonte*, cit., p. 99.

⁵⁰ Benché la notifica al Magistrato straordinario fosse arrivata nel 1641 e il decreto del medesimo tribunale avesse stabilito nel 1651 che «nullo modo» si potesse affermare che quei beni erano vacanti, gli eredi non si curarono affatto di fare alcunché, cosicché nel 1692 la

L'intervento del Fisco attraverso l'apprensione dei beni, in definitiva, serviva a chiarificare situazioni di difficile risoluzione. Benché l'atteggiamento dei tribunali e delle autorità lombarde non fosse certo esente da motivazioni venali, in conclusione, credo sia condivisibile l'impressione ricavata da Simona Cerutti nel suo studio sul diritto d'ubena nel Piemonte sabauda⁵¹: l'incameramento dei beni da parte della Regia camera milanese, più che dimostrare la rapacità dello Stato nei confronti dei sudditi, sembrerebbe essere stato spesso una misura cautelativa volta a salvaguardare i diritti degli eredi e dei creditori⁵², in casi particolarmente complicati⁵³.

Problemi di identificazione: le cose

Il momento dell'identificazione dei beni presunti vacanti non era esente da difficoltà e sorprese, sia quando fosse necessario stabilire chi avesse dei diritti di proprietà su determinati beni, sia quando, dovendo ricostruire a distanza di anni patrimoni complessi, si dovessero identificare e sequestrare i beni oggetto dei procedimenti. Alla mancanza o inaffidabilità di documentazione scritta, quindi, si sopperiva spesso con la produzione di nuova documentazione, in cui di grande importanza era il ruolo degli interrogatori delle persone «verisimilmente informate». Tale documentazione sarebbe stata il fondamento della finale sentenza del Magistrato e, inoltre, avrebbe via via legittimato l'azione del tribunale nel suo farsi.

Proprio il momento della formazione della prova scritta, per altro verso, è quello in cui si manifesta con maggior coerenza la forza della cultura orale, della memoria collettiva di cui sono depositari gli anziani e i consoli delle comunità oltre alle persone che per la loro residenza nel luogo sono chiamate a testimoniare della pubblica fama delle informazioni. Tali personaggi sono

causa era ancora pendente; Asmi, *Finanze p.a.*, 754, fasc. Salvione: Interrogatorio di Paolo Bernasconi, venerdì 18 luglio 1642.

⁵¹ Cerutti, *A qui appartient*, cit.

⁵² Le eredità, peraltro, possono esse stesse essere viste come soggetti o corpi. Si vedano, oltre al già citato Bartolomé Clavero (*Tantas personas como estados*, cit.), le pagine dedicate alla costruzione dei patrimoni e dei «peculia» familiari e personali scritte da Manlio Bellomo, *La struttura patrimoniale della famiglia italiana nel tardo medioevo*, in L. Bonfield (hers.), *Marriage, Property, and Succession (Vergleichende Untersuchungen zur kontinentaleuropäischen und anglo-amerikanischen Rechtsgeschichte)*, Duncker & Humboldt, Berlin 1992, pp. 53-69. Un interessante caso è quello della gestione dei lasciti incorporati nei patrimoni dei Luoghi Pii, studiati per Lodi da E.C. Colombo, M. Dotti, *Oikonomia urbana. Uno spaccato di Lodi in età moderna (secoli XVII-XVIII)*, FrancoAngeli, Milano 2011.

⁵³ «L'action des agents du fisc – scrive Simona Cerutti – ne s'est jamais identifiée à une appropriation des biens de l'étranger défunt. Il s'agissait plutôt d'une mesure de prudence, vivant à suspendre le statut des biens afin de vérifier la présence d'héritiers légitimes et de défendre les intérêts des créanciers», Cerutti, *A qui appartient*, cit., p. 365.

mediatori necessari tra i rappresentanti del potere sovrano e i territori su cui questo si esercitava.

Un caso emblematico mi pare quello dell'eredità di Rubicondo Recalcatti, un ricco appaltatore di dazi morto nel 1618, la cui eredità fu dichiarata vacante nel 1627 per l'incapacità a succedergli del fratello, padre don Nicolò Recalcatti, che «per esser monaco professo restò escluso»⁵⁴.

Tale causa fu particolarmente lunga. Dopo la notifica da parte di un delatore nel 1621, l'accertamento della causa subì vari ritardi, dovuti sia alla mole dei beni e dei crediti posseduti dal Recalcatti, sia al fatto che il primo notificante si disinteressò della causa per anni⁵⁵. L'intricata serie di passaggi di proprietà e i tentativi di occultamento che i beni e i crediti di Rubicondo dovettero subire, sia da parte del fratello sia da parte degli ex soci dell'impresa del dazio della Macina di Milano, del quale il nostro era compartecipe per un terzo, resero ancora più tortuoso il lavoro del Magistrato straordinario⁵⁶. La sentenza di «vacanza» da parte del tribunale milanese arrivò solamente dieci anni dopo la morte dell'appaltatore, ma ancora alla fine degli anni Cinquanta del Seicento le procedure di apprensione dei beni del Recalcatti, passati nel

⁵⁴ Asmi, *Finanze p.a.*, 567: «1639. Breve sommario delle cause fiscali pendenti nanti il Magistrato straordinario dello Stato di Milano. Nella Provincia del fù Gio. Battista Castiglioni nottaro della Regia camera. n. 31»; *Finanze p.a.*, 738: «Instrumentum resignationis [...]», 20 marzo 1622. L'appartenenza a un ordine religioso, nel nostro caso quello di San Gerolamo dell'Osservanza, comportava, a Milano come altrove, l'interdizione dalla successione. Lo stesso, per esempio, avveniva nella Repubblica di Venezia, il cui Senato aveva decretato nel 1631 che «li Frati e Monaci professi, ottenuta anche la nullità della loro professione per Ecclesiastico giudizio, e passando quindi al Clericato secolare [...] non siano capaci di successione attiva nei beni della casa loro secolare», V. Sandi, *Principi di storia civile della Repubblica di Venezia...*, presso Sebastian Coletti, Venezia 1755, II, p. 85.

⁵⁵ Il delatore, che nel 1621 aveva segnalato al Fisco la morte senza eredi di Rubicondo (peraltro ben 3 anni dopo la sua dipartita), come si legge in un documento del 1657, ha «per lo spatio di venti cinque anni, tralasciato di proseguire le sue istanze, per le occupationi et absenze da lui alligate, che puoi [*sic*] dopo il suo ritorno si sono rinnovate le medeme istanze», Asmi, *Finanze p.a.*, 738: Il Magistrato straordinario a Sua Eccellenza, 8 giugno 1657.

⁵⁶ La presenza tra i beni del Recalcatti di una partecipazione al dazio della Macina rese ancor più intricata la vicenda, dato che il caso dovette essere portato all'attenzione del visitatore generale Mateo de Cerecedo, che svolse la sua *visita general* a Milano tra il 1628 e il 1631. La *visita* in questione, in effetti, proseguì anche dopo la morte nel 1631 del de Cerecedo, quando furono chiamati a sostituirlo come *visitadores generales* Andrés de Rueda Rico, inviato a Milano per occuparsi degli affari di giustizia e di governo, e Diego de Arce Reinoso (che in realtà non arrivò mai a Milano), per le questioni militari e di hacienda. Sulle *visitas* si veda soprattutto M. Peytavin, *Visite et gouvernement dans le Royaume de Naples (XVI^e-XVII^e siècles)*, Casa de Velázquez, Madrid 2003. Una rassegna in G. Macri, *Visitas generales e sistemi di controllo regio nel sistema imperiale spagnolo: un bilancio storiografico*, in «Mediterranea. Ricerche storiche», 13, 2008, pp. 385-400.

frattempo di proprietario in proprietario, proseguivano e si trasformavano in vere e proprie confische⁵⁷.

Due sono le osservazioni che si possono trarre dal caso in questione. In primo luogo quella relativa alla complessità cui simili procedure di esproprio andavano incontro, a causa della estrema stratificazione dei diritti di proprietà e della grande mobilità del mercato immobiliare⁵⁸, soprattutto nei casi come questo in cui le cause si dilungavano per decenni. Risalire al primo proprietario di un bene dopo quattro decenni e più era un'impresa ardua, che spesso non poteva essere provata facilmente attraverso atti notarili e che certamente non aveva il supporto di un moderno catasto. Pertanto, il notaio e l'ingegnere camerale, inviati in una comunità per verificare l'intestazione e l'identità (intesa come *ipseitas* nel tempo) di un bene, non potevano fare altro che ricorrere a quella sorta di catasto orale che era la memoria degli abitanti del luogo.

Nel caso di Rubicondo Recalcati, per esempio, a un certo punto il Magistrato straordinario fu costretto a emettere una singolare «Sententia tollius difficultatem circa identitatem bonorum»⁵⁹: dopo anni di controversie, ricorsi, «contradditioni», nemmeno più l'identità/ipseità dei beni in questione era chiara.

Tra tutti i beni posseduti dal Recalcati vi era, infatti, una porzione di una casa che Rubicondo aveva comperato da un certo Pietro Paolo Granelli, probabilmente una vendita simulata a copertura di un prestito a usura⁶⁰. Non sappiamo se Recalcati fosse a conoscenza del fatto che quella proprietà era gravata da un fedecompresso. Per di più, il Granelli non solo non avrebbe potuto vendere tale bene, ma fu successivamente condannato a morte per

⁵⁷ Sulla causa in questione si veda il fascicolo *Recalcati* in Asmi, *Finanze p.a.*, 738.

⁵⁸ Per tali questioni giuridiche rimando alle opere di Paolo Grossi sull'altro modo di possedere che caratterizzava l'antico regime: *Un altro modo di possedere. L'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica postunitaria*, Giuffrè, Milano 1977; Id., *La proprietà e le proprietà nella officina dello storico*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 17, 1988, pp. 359-422; Id., *Assolutismo giuridico e proprietà collettive*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 19, 1990, pp. 505-555. Per lo studio di un caso concreto si veda il bel libro di Michela Barbot sulle pratiche abitative e la proprietà immobiliare nella Milano di antico regime, *Le architetture della vita quotidiana. Pratiche abitative e scambi immobiliari nella Milano d'età moderna*, Marsilio, Venezia 2008.

⁵⁹ Asmi, *Finanza p.a.*, 738: 11 ottobre 1626.

⁶⁰ Rubicondo aveva acquistato «metà per indiviso d'una casa situata in Porta Romana, nella Parochia di San Stefano in Broglio della presente città di Milano, per il prezzo di lire sei mille ottocento cinquanta, per instromento rogato dal notaro Gio. Francesco Rodello li 3 agosto 1616, con la successiva investitura fatta nel medemo Granello venditore per anni cinque a ragione di lire quattrocento venti l'anno, con la clausula et deinde», Asmi, *Finanze p.a.*, 738: Relazione del Magistrato straordinario a Sua Eccellenza, 17 dicembre 1649. Sull'usura cfr. B. Clavero, *Antidora. Antropologia católica de la economía moderna*, Giuffrè, Milano 1991, cit. a p. 47.

delitto capitale e privato di tutti i suoi beni. Nel 1626, otto anni dopo la scomparsa del Recalcati e dieci dopo il presunto acquisto dei beni dal Granelli, le sorelle di Pietro Paolo (Angela, Barbara e Veronica), portando alla luce l'esistenza del fedecompresso suddetto⁶¹, reclamarono il dissequestro di quella metà di casa sita in contrada Larga a Milano, che la Regia camera aveva provveduto a sequestrare durante l'istruzione della causa per eredità vacante⁶². La causa era di difficile soluzione ed ebbe ulteriori strascichi nei decenni successivi, dato che sui beni in questione – i quali, peraltro, nel decennio trascorso erano stati venduti più di una volta – gravavano censi e diritti di altre persone esterne alla famiglia Granelli. Lo stesso Rubicondo aveva cercato di far intestare quell'acquisto da lui fatto nel 1616 a nome del fratello Nicolò, mediante atti stipulati *ad hoc* nel 1618 quando probabilmente presentava di essere alla fine dei suoi giorni.

Ad ogni modo, per venire al tema più proprio dell'identificazione, come se non bastassero tutte queste complicazioni, mentre finalmente si stava per dare esecuzione alla sentenza che riconosceva parzialmente le pretese delle sorelle Granelli, il ragionato della Regia camera si accorse che «le coerenze et descrizione degli effetti che si rilasciano [...] non concordano con la stima»⁶³.

I contraddicenti, infatti, «dimandano una casa sita in Porta Romana Parrocchia di Santo Steffano in Brolio, nella contrada Larga» di Milano. Ma i documenti in mano al ragionato camerale, il quale chiedeva aiuto al Magistrato straordinario, non concordavano con le richieste inoltrate. Vi erano quattro fonti di informazione diverse: il memoriale presentato dai contraddicenti, la descrizione fatta al tempo dell'apprensione, il documento di stima fatto dall'ingegnere camerale e la sentenza del Magistrato straordinario. I problemi di individuazione delle case non derivavano solamente dalla diversità con le quali queste erano state descritte dai vari ufficiali chiamati a occuparsene di volta in volta, ma anche dalla «diversità dei tempi» – come recitano le fonti – in cui queste descrizioni furono fatte, tempi in cui i beni immobili, attorno ai quali si appuntavano le varie pretese, avevano visto cambiare più volte e stratificarsi i diritti di proprietà loro connessi, in un incessante balletto di cui era difficile dimostrare tutti i passaggi mediante carte scritte, e in cui tali immobili non erano stati affatto immobili⁶⁴.

⁶¹ Sul fedecompresso in Lombardia si veda M.C. Zorzoli, *Della famiglia e del suo patrimonio. Riflessioni sull'uso del fedecompresso in Lombardia tra Cinque e Seicento*, in Bonfield (ed.), *Marriage, Property, and Succession*, cit., pp. 155-213.

⁶² Sul fedecompresso «familiare» e non «maggiorascato» si veda A. Monti, *Iudicare tamquam deus. I modi della giustizia senatoria nel Ducato di Milano tra Cinque e Settecento*, Giuffrè, Milano 2003, pp. 199 ss.

⁶³ Asmi, *Finanze p.a.*, 738: «Sententia tollius difficultatem circa identitatem bonorum», 11 ottobre 1626.

⁶⁴ Da notare, peraltro, che anche da fonti di questo tipo è possibile confermare la vivacità del mercato immobiliare caratteristica della realtà di antico regime – come si evince per

Così gli agenti del Magistrato straordinario furono costretti a procedere all'identificazione dei beni mediante un confronto di varie fonti e un nuovo sopralluogo. A caratterizzare le proprietà nelle descrizioni dei periti e negli atti giudiziari erano soprattutto due elementi: il *nome* dell'immobile e le cosiddette «coerenze», ovvero i beni con questo confinanti. Tali elementi, tuttavia, non erano per niente stabili proprio «per la diversità dei tempi nei quali dette case sono passate dall'uno in l'altro»⁶⁵. Le perizie, le stime, gli strumenti redatti al momento dell'apprensione dei beni altro non erano che fotografie istantanee. La proprietà in questione, una «casa grande con due botteghe», era attorniata da proprietà che nel corso degli anni cambiavano continuamente *nome* o *soprannome*: la casa del «Cavallino» (un personaggio al secolo «dimandato» Bernardo Pallavicino), la casa «appellata del Bissone», la casa degli «Scolari della Scola di Santa Maria della Cova eretta in Santo Stefano», la casa «qual fu di Carlo de Negri», la casa «nomina[ta] per la Laca», una casa della «Contrada delle Hore» che confina con «l'Hospital grande di Milano».

La pratica di identificare gli immobili con il nome del proprietario o in rapporto alle proprietà confinanti non poteva, quindi, che ingenerare discrepanze. L'uso di dare soprannomi alle persone creava infatti uno iato tra gli abitanti di un luogo e le autorità. Molti sono i casi in cui, negli interrogatori, i testimoni dimostrano di non conoscere i veri nomi delle persone nominate dai giurisdicenti, i quali, a loro volta, non sempre sono a conoscenza dei soprannomi utilizzati in loco. I nomi e i cognomi delle persone sin dentro il XIX secolo sono, allo stesso tempo, frutto di un «processo di integrazione collettiva»⁶⁶ («come dice un teste, la parentela muta “perché chi la piglia dal padre, chi da l'avo et chi dal luoco, come occorre”»⁶⁷), e frutto

esempio da studi recenti sulla città di Milano – dalla quale derivava a una grande varietà e stratificazione dei diritti che potevano insistere su uno stesso bene. Cfr. il già citato libro di Barbot, *Le architetture*, cit., L. Mocarrelli, *Costruire la città. Edilizia e vita economica nella Milano del secondo Settecento*, il Mulino, Bologna 2008, S. Bobbi, *La Milano dei Fé. Appalti ed opere pubbliche nel Settecento*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2006.

⁶⁵ Asmi, *Finanze p.a.*, 738: «Sententia tollius difficultatem circa identitatem bonorum», 11 ottobre 1626.

⁶⁶ Merzario, *La buona memoria*, cit., p. 1013. Sulla nascita dei cognomi moderni, si veda A. Addobbati, R. Bizzocchi, G. Salinero (a cura di), *L'Italia dei cognomi. L'antroponimia italiana nel quadro mediterraneo*, Pisa University Press, Pisa 2012. Inoltre lo studio di R. Bizzocchi, *Marchigiani senza cognome. Un'inchiesta nell'Italia napoleonica*, in «Quaderni Storici», 2, 2010, pp. 533-584 (al quale rimando per una bibliografia aggiornata), ottimo e a tratti esilarante esempio della «mobilità esplosiva dell'onomastica [...] che mette in crisi la logica» (p. 551) burocratica napoleonica. Inoltre E. Caffarelli, C. Marcato, *I cognomi d'Italia. Dizionario storico ed etimologico*, 2 voll., Einaudi, Torino 2008; J.M. Martin, F. Menant (dir.), *Genèse médiévale de l'anthroponymie moderne: l'espace italien*, in «Mélanges de l'Ecole Française de Rome. Moyen Age», 3 voll., 2, 1994; 2, 1995; 1, 1998.

⁶⁷ Merzario, *La buona memoria*, cit., pp. 1019-1020.

dell'adattamento e dell'interazione tra individuo, società e varie autorità esigenti l'identificazione⁶⁸. Se rapportiamo questo dato all'estrema mobilità e stratificazione dei diritti di proprietà immobiliare abbiamo che di una stessa casa si potevano avere più descrizioni possibili, tali da rendere confuse le carte di un processo che, come nel caso Recalcati, necessitava appunto di una sentenza nella sentenza, volta a «togliere le difficoltà» circa l'identità dei beni.

L'opera intricata di ricerca e ricostruzione storica effettuata dagli ufficiali del Fisco, in mancanza di catasti sicuri e aggiornati, è ben esemplificata dal passo seguente, atto a spiegare una delle tante discrepanze nelle descrizioni delle «coerenze» della casa di Pietro Paolo Granelli di cui si parla:

È d'advertire che Ludovico della Torre, *per quanto s'è visto*, fu figliolo et herede di Bernardo della Torre, qual fu herede di Angela Brambilla, nella cui heredità si trovava la casa delli Frati de' Servi nominata nella detta apprensione et stima, et un'altra casa contigua che lasciò nella sua heredità detta Brambilla al sudetto Bernardo della Torre, come consta per l'istromento d'essa Brambilla rogato da Joseffo Porro, notaro di Milano l'anno 1555 adì 20 luglio, si che è differente solo di una coerenza dell'apprensione, cioè di Ludovico Pusterla, *qual deve esser successo* in luogo di Ludovico della Torre⁶⁹.

L'incertezza del perito chiamato a individuare l'immobile in questione appare dalle espressioni che ho posto in corsivo: «per quanto s'è visto», «qual deve esser successo». Il ricorso ai depositari della memoria collettiva dei luoghi, pertanto, integrava e guidava il ritrovamento della documentazione scritta.

Tali mediatori erano indispensabili per la raccolta delle informazioni, come emerge da un altro esempio che vorrei menzionare: l'eredità vacante del già citato Paolo Salvione, per la quale si aprì una causa che, partita nel 1641, non era ancora conclusa all'inizio degli anni Novanta.

Paolo, a detta del notificante, era morto nel 1638

sotto la Parrochia di Santo Sisto Porta Ticinese, et ha lasciato sua madre, et duoi figlioli maschi, quali non si dimandano heredi per causa de molti debiti, et ha lasciato una casa sita in Porta Orientale Parrocchia Santo Salvatore in Xenodochio di Milano, qual consiste in lochi quindecim con bottega da mercanti di seta con suoi fondachi, che è di bonissima cavata, et dalla morte di detto Salvione in qua, et ancho davanti, detta casa viene goduta da Pietro Antonio Silvestro senza pagamento de fitti [...] anzi detto Silvestro ne ha distratto a certi suoi debitori⁷⁰.

⁶⁸ Bizzocchi, *Marchigiani senza cognome*, cit., *passim*.

⁶⁹ Il corsivo è mio. Asmi, *Finanze p.a.*, 738: «Sententia tollius difficultatem circa identitatem bonorum», 11 ottobre 1626.

⁷⁰ Asmi, *Finanze p.a.*, 754, fasc. *Salvione*: Notifica, 30 agosto 1641.

Nel 1642, un certo Pietro Paolo Bernasconi, figlio del *quondam* Carlo, fu chiamato a testimoniare sull'esistenza o meno di eredi e sulla qualità e quantità dei beni del Salvione. Rispose:

La mia professione è di lavorare a perfumari [...] et sono stato antiano nove anni della Parrochia di Santo Salvatore, nella qual Parrochia ho molta pratica, con la qual anco ne ho conosciuto benissimo Pavolo Salvione nominato in detta espositione il qual è morto molti anni sono, et lasciò duoi figlioli maschi, li nomi dei quali non saprei, so bene che anch'essi sono morti circa tre anni sono.

Alla domanda se «sa che detto Salvione habbi fatto testamento», Bernasconi rispose: «a mio sapere niuno d'essi Salvioni ha fatto testamento alcuno»⁷¹. L'attendibilità del teste risiede nella «prattica» che questi ha dei luoghi e nella conoscenza di «quello si dice»⁷². Il «si dice» è una espressione che appare molte volte nella sua e in altre testimonianze e, lungi dall'essere fonte di dubbi, è rafforzativo dell'attendibilità dell'informazione. Come scrive un anonimo settecentesco, autore del *Ristretto della pratica criminale per lo Stato di Milano*, «fama è una *commune opinione palesata dal parlare* delle persone, che proviene dal sospetto verosimile»⁷³: la comune opinione di un fatto, ma soprattutto la sua ripetizione orale ne fa di per sé una verità, una verità situata entro la pratica del parlare.

Il valore e l'attendibilità del teste deve molto alla residenzialità, e alla risorsa relazionale che questa comporta⁷⁴, e non è un caso che sia sempre accertata all'inizio degli interrogatori con la domanda sul «dove vive» e «da

⁷¹ Asmi, *Finanze p.a.*, 754, fasc. *Salvione*: Interrogatorio di Paolo Bernasconi, venerdì 18 luglio 1642.

⁷² *Ibidem*.

⁷³ L. Garlati Giugni, *Inseguendo la verità. Processo penale e giustizia nel Ristretto della pratica criminale per lo Stato di Milano*, Giuffrè, Milano 1999, p. 291. Il corsivo è mio.

⁷⁴ Cfr. M. Barbot, *Abitare, dunque appartenere. Inclusione ed esclusione nelle città italiane in Antico Regime*, in «Zapruder. Rivista di storia della conflittualità sociale», 14, 2007, pp. 9-23. Per converso, sulla debolezza giuridica derivante dallo sradicamento sociale e territoriale si veda E. Grendi, *Ideologia della carità e società indisciplinata: la costruzione del sistema assistenziale genovese (1470-1670)*, in G. Politi, M. Rosa, F. Della Peruta (a cura di), *Timore e carità. I poveri nell'Italia moderna*, Libreria del Convegno, Cremona 1982, pp. 59-75. «I "poveri" nominati nelle fonti istituzionali non sono, necessariamente, gli individui meno provvisti di risorse materiali, ma quanti, a partire da una condizione di privilegio, hanno subito una caduta sociale. [...] Quest'ultima, a sua volta, è associata all'idea di separazione dal corpo sociale e quindi dall'assenza di relazioni di sostegno. La miseria condivisa di vedove, orfani, minori poveri, rinvia dunque alla debolezza nel possesso di una risorsa di natura particolare, la risorsa relazionale. [...] Questa concezione rende coerente la presenza sotto questa stessa rubrica degli stranieri, dei pellegrini e dei soldati, cioè di figure sociali mobili e itineranti [...] sprovviste per definizione di relazioni locali stabili», S. Cerutti, *Giustizia sommaria. Pratiche e ideali di giustizia in una società di Ancien Régime (Torino XVIII Secolo)*, Feltrinelli, Milano 2003, p. 41. Sul paragone tra soldato e nomade, R. Baumann, *I Lanzichenecchi. La*

quanto»⁷⁵. Per questo, fittabili, lavoratori, semplici residenti concorrono alla individuazione e persino alla stima delle proprietà tanto quanto i libri del catasto comunale.

Nella causa di confisca dei beni di Filippo Raimondo di Serravalle (nel Lodigiano), vennero interrogati tutti i suoi affittuari. Domenico Acerbo, interrogato circa «un pezzo di terra arratoria et affilagnata seminata et piena di formento in biada», la cosiddetta «possessione della Volpara» del Raimondo, diceva che se ne potevano ricavare 24 scudi l'anno «al mio giudizio verisimilmente [...] per la pratica et esperienza che ho di questo contorno»⁷⁶. Alcuni dei testimoni coinvolti, inoltre, appaiono essere dei punti di riferimento fissi per gli ufficiali del Fisco come emerge, nella stessa causa, dall'interrogatorio di Giovanni Scaventinus [*sic*], chiamato a testimoniare perché ha «pratica de' detti luoghi et di tutti quelli del contorno, perché sono solito alle volte lavorare in essi come lavoratore di campagna. Et in detti luoghi sono anco stato di compagnia di Vostra Signoria con il notaro et fanti»⁷⁷.

Non sembra azzardato, quindi, affermare che quel catasto orale custodito nella memoria dei luoghi fosse chiamato esplicitamente a integrare, decifrare e legittimare i libri dell'eventuale «Cattastro del Comune», anche qualora questo fosse presente⁷⁸. La produzione dell'informazione necessaria all'azione delle istituzioni, in definitiva, non era semplicemente un'operazione di estrazione di un dato leggibile in modo oggettivo da parte di un notaio o di un ingegnere camerale. Era un'operazione di contestualizzazione dei dati in determinati luoghi, di negoziazione tra più soggetti, un interscambio circolare tra scrittura e oralità, tra rappresentanti del potere e rappresentanti delle comunità: l'agente del potere identificatore, in definitiva, «*circulated*

loro storia e cultura dal tardo Medioevo alla guerra dei Trent'anni, Einaudi, Torino 1996 (ed. or. 1994), pp. 172-173.

⁷⁵ Nelle valli alpine di Raul Merzario, a «un anziano a cui il giudice chiede se conosce due suoi compaesani [questi] risponde: "Come V.S. vuol che non li conosca se siamo tutti della medesima [comunità], vicini, conoscenti da figlioli e si vediamo ogni giorno"» e un altro dice «la nostra Terra è piccola [...] et in poco tempo si sanno le cose», Merzario, *Il tempo della memoria*, p. 29.

⁷⁶ Asmi, *Finanze Confische*, 6: Descrizione dei beni della «possessione della Volpara», 24 gennaio 1636. Lo stesso notava Raul Merzario a proposito di «un uomo di Piazza, un paese di collina alle porte di Como, [il quale] afferma che "essendo uno dei più vecchi del loco di Piazza, sono benissimo informato e pratico de tutti li beni posti nel territorio di Piazza, suoi confini, qualità e ricavate" [...] un abitante di Torno è informato di quanto gli si chiede "per la grande habitatione" che ha avuto nel suo paese cosicchè, "non solo ho cognitione di questi beni come anche di tutti li altri e so quelli che li possedono e so anche chi ha debito e chi non ha"». Un ultimo diceva che «"io son vecchio e ne ho visto a venderne comprar molte [case]"», Merzario, *Il tempo della memoria*, cit., p. 29-30.

⁷⁷ Asmi, *Finanze Confische*, 6: 5 gennaio 1636.

⁷⁸ *Ivi*: 24 febbraio 1636.

the spoken word back» ai suoi interlocutori «in the form of writing that had a special legal status»⁷⁹.

Problemi di identificazione: le persone

Nell'identificazione delle persone appare in modo forse ancora più evidente come, nel reperimento/costruzione dell'informazione, fosse necessario alle istituzioni attivare procedure di negoziazione e servirsi di canali di mediazione.

La rievocazione della memoria, vero e proprio bene collettivo della comunità, era accessibile solamente attraverso l'attivazione delle reti di relazioni sociali e territoriali, e questo è particolarmente evidente nel caso limite dei forestieri, dei non *naturali* dello Stato di Milano, morti sul suolo lombardo a centinaia se non migliaia di chilometri di distanza dai loro luoghi di origine e dai loro eventuali legittimi eredi. Le eredità degli stranieri, infatti, non mancavano di essere preda degli appetiti di molti avvoltoi, pronti a scagliarsi con grande velocità su prede particolarmente inermi.

Un primo caso interessante è quello del capitano Pedro González. Già la determinazione del nome del *de cuius* era tutt'altro che univoca: il fatto che fosse variamente citato nelle fonti come Pietro Gonzalbez, Gonsalvez, Gosalvez, Gosalbez, Gozalbez o Gonzalez, non avrebbe mancato di ingenerare fraintendimenti e controversie al momento dell'identificazione dei suoi averi e della verifica dell'esistenza o meno di legittimi eredi⁸⁰. È interessante notare che pur in mancanza di reti di vicinato e di parentela facilmente reperibili, il particolare status del defunto, quello di militare, permise l'attivazione a difesa della sua eredità di altri canali di identificazione, come quello corporativo creatosi tra commilitoni – in questo caso, un legame sia orizzontale, di corpo,

⁷⁹ L. Nussdorfer, *Writing and the Power of Speech: Notaries and Artisans in Baroque Rome*, in Diefendorf, Hesse (a cura di), *Culture and Identity*, cit., p. 110 (il corsivo è mio). In *Fiction in the Archives* Natalie Zemon Davis scrive «the movement of the pardon tale has [...] shown us how information, values, and language habits could flow across lines of class and culture. These stories were circulated and debated by people who knew the principals, and were further heard and spread by notaries, clerks, chancellery officials, attorneys, judges, courtroom sergeants, and sometimes by the king himself and his council. The remission encounter was also a way – through the secretary's pen of the lawyer advice – for literary constructions and royal wording to influence people who could not read. We have here not an impermeable "official culture" imposing its criteria on "popular culture", but cultural exchange, conducted under the king's rules. The stakes were different for supplicants, listeners, and pardoners, but they were all implicated in a common discourse about violence and its pacification», N. Zemon Davis, *Fiction in the Archives. Pardon Tales and their Tellers in Sixteenth-Century France*, Polity Press, Cambridge 1987, p. 112.

⁸⁰ Cfr. le riflessioni di Bizzocchi, *Marchigiani senza cognome*, cit.

sia verticale, tra comandante e sottoposto⁸¹ – così come un probabile legame nazionale (la comune provenienza da una stessa città).

Veniamo alla nostra storia. Mercoledì 30 settembre 1693, un certo Giovanni Francesco Trevisano si presentò davanti al referendario di Pavia asserendo che «giorni sono era morto costì in casa dell'alfiere di cotesto castello [di Milano] un certo capitano spagnolo, che fu del Terzo di Maiorca, per nome don Pietro Gonzalbes». Il Trevisano affermava che a detta di tutti non aveva parenti e non aveva fatto testamento e pertanto la sua eredità «spettasi a cotesta Regia Mensa». Nella sua stessa deposizione non si nascondeva, peraltro, la speranza di «conseguire quel tanto che alli notificanti viene concesso dalle Nuove Costituzioni di questo Stato». Il delatore asseriva, infine, che tra i beni del capitano vi era una somma di 190 doppie di Spagna, «le quali esso signor capitano teneva depositate appresso di Gasparo Antonio Bianchi, mercante di Pavia»⁸².

Il Magistrato straordinario fu informato dal referendario di Pavia, Angelo Domenico Zucchio, della notifica a lui pervenuta e dell'effettiva presenza della somma nella disponibilità del detto mercante pavese, il quale per conto suo confermò di aver ricevuto le 190 doppie circa due anni prima. Partiva così l'inchiesta su ordine del tribunale milanese, che affidava allo Zucchio il compito di prendere debite informazioni «del tempo della morte» di González dopo aver rimesso nelle mani del recettore camerale, Domenico Merosi, il denaro in questione.

Una prima osservazione che sorge dalla lettura delle carte è quella relativa alla velocità con la quale taluni personaggi potevano ottenere le informazioni e attivarsi per cercare di trarne vantaggio. Come appare dal memoriale del tenente generale del castello di Milano, don Joseph Riera, alla morte del González a Milano il notificante si era precipitato a denunciarne la morte *ab intestato* al referendario di Pavia. Non risulta chiaro come il Trevisano possa aver avuto una simile informazione, anche se si può ipotizzare che a dargliela fosse stato quello stesso mercante che aveva in mano il piccolo tesoro del capitano spagnolo. Anch'egli, in combutta col delatore, era evidentemente speranzoso di potersi appropriare della ricompensa pari a più di 60 doppie di Spagna.

A contraddire le parole del Trevisano intervenne tuttavia il vicecastellano milanese, il tenente generale Joseph Riera. Secondo la sua deposizione «don

⁸¹ Di grande interesse sono i testamenti dei soldati, che mostrano, attraverso i lasciti che i capitani fanno ai loro sottoposti o i soldati ai loro commilitoni, la creazione di un legame affettivo e di corpo all'interno della società militare.

⁸² Asmi, *Finanze p.a.*, 666: Il referendario di Pavia al Magistrato straordinario sulla notifica dell'eredità vacante di González, 6 ottobre 1693.

Pedro González, que servía en los impedidos⁸³ del terçio del duque de San Pedro» era sì morto «sin poder haver hecho testamento», ma prima di morire lo aveva incaricato «en voz» di disporre delle sue cose, per dare «satisfacción en parte a su ánima y parientes, a cuio efecto le dexó un papel de ciento y noventa doblas de España en poder de Gaspar Antonio Blanco mercader de Pavia». Il tenente aveva tentato di recuperarle dal mercante pavese ma, prima che avesse avuto il tempo di arrivare, il Magistrato straordinario «las ha sequestrado diciendo que, por no haver hecho Testamento, tocan a la R[egia] Cám[ara]»⁸⁴.

Don Joseph Riera, sfruttando la sua posizione e la sua appartenenza al corpo militare, si rivolse direttamente al capitano generale dello Stato, il governatore marchese di Leganés⁸⁵, per ottenere il rilascio dei beni ingiustamente appresi dal Fisco, «siendo primero su alma y los parientes»⁸⁶ che ogni pretesa della Regia camera. A riprova di quanto detto, il tenente produceva un memoriale contenente le testimonianze di Thomas Liop e Diego Bosque, due capitani di fanteria che confezionarono il documento «ad istanza» dello stesso don Joseph (si noti, qui e altrove, il cambiamento continuo della grafia del cognome del capitano anche all'interno dello stesso documento):

Noi infrascritti capitani d'infanteria spagnola don Thomaso Liop e Don Diegho Bosche facciamo ampla et indubitata fede, mediante anche il nostro particular giuramento, qualmente habbiamo conosciuto il signor capitano don Pietro González, quale è morto nel mese di settembre prossimo passato 1693 nel Real castello di Milano, in casa del signor tenente generale e di detto castello don Giuseppe Riera⁸⁷, pure nostro conoscente. Come pure habbiamo conosciuto il signor Garciliano Gosálvez fratello del sudetto signor capitano [...] e li signori Giuseppe Onorato, e Ginese, Isabella Anna e Gioseffa Maria, fratelli e sorelle de Gonsálvez, filij e filie che furono del quondam altro signor Onorato pure fratello che era delli sodetti signori capitano don Pietro et Garciliano Gonsálvez, tutti naturali della città d'Alicante, regno di Valenza di Spagna⁸⁸.

⁸³ Don Pedro era, come recita un'altra fonte, un *entretenido* (cfr. Asmi, *Finanze p.a.*, 666: 21 aprile 1694), ovvero aggregato a una compagnia di guarnigione nella fortificazione milanese come inabile al servizio, forse per la sua anzianità, forse per qualche malattia o acciaccio fisico. Era frequente, infatti, che soldati vecchi o inabili fossero destinati, quasi come premio di pensionamento, alle ambite guarnigioni delle fortezze italiane, di cui quella del castello milanese era la maggiore, L. Ribot, *Soldati spagnoli in Italia. Il castello di Milano alla fine del XVI secolo*, in C. Donati, B.R. Kroener (a cura di), *Militari e società civile nell'Europa dell'età moderna (XVI-XVIII secolo)*, il Mulino, Bologna 2007, pp. 133-196.

⁸⁴ Asmi, *Finanze p.a.*, 666: Memoriale del tenente Joseph Riera, 21 ottobre 1693.

⁸⁵ Diego Felípez de Guzmán, nipote di un altro importante governatore milanese degli anni Trenta del XVII secolo, don Diego Mexía de Guzmán y Dávila, primo marchese di Leganés.

⁸⁶ Asmi, *Finanze p.a.*, 666: Memoriale del tenente Joseph Riera, 21 ottobre 1693.

⁸⁷ Si noti bene, non nella casa dell'alfiere, come diceva il Trevisano.

⁸⁸ Asmi, *Finanze p.a.*, 666: Memoriale di Thomas Liop e Diego Bosque, 25 gennaio 1694.

Le versioni dell'accaduto erano quindi due. Mentre il governatore ordinava che i soldi fossero portati a Milano nelle mani del recettore camerale, il Magistrato straordinario disponeva ulteriori indagini e suggeriva al marchese di Leganés di chiedere un parere al collegio degli avvocati fiscali, dato che la sola testimonianza «non è sufficiente per provare la parentela»⁸⁹. Data per assodata l'identità del morto, in base alle testimonianze del tenente generale e dei due capitani del castello di Milano, era ora da dimostrare in primo luogo l'esistenza di legittimi eredi e in secondo luogo identificarli.

Per fare questo, tuttavia, era necessario l'arrivo di ulteriori informazioni dalla Spagna: nelle mani del «magnífico Blas Casanys [...] ciudadano militar, justicia mayor y juez ordinario en ambas jurisdicciones civil y criminal» della città e distretto di Alicante si presentò Francisca Gozálbex [*sic*], figlia e pretendente all'eredità del capitano Pedro.

[Yo] Francisca Gozálbex, vesina de esta Ciudad de Alicante [...] digo que el capitán Pedro Gosálbez, natural del lugar de San Juan, estando viviendo y habitando en la Ciudad y Puerto de Santa María, que está en el Reyno de Andalucía⁹⁰, trató y consumió matrimonio en [...] benedición [*sic*] de la Santa Madre Yglesia, con Florentina de Escandón. Del qual matrimonio [...] procuraron en hija legítima y natural [...] a la exponiente.

Francisca continuava dicendo di essere «tenida y reputada por todos» figlia legittima di Pedro per «publica voz y fama»⁹¹.

Per avvalorare tale pubblica voce di legittimità il «magnífico justicia» di Alicante interrogò anche un certo Juan Texeda «hombre de negocios de ésta dicha ciudad de Alicante», il quale dichiarava l'età di cinquantaquattro anni o «poco más»⁹². Juan Texeda, interrogato, disse di aver vissuto «muchos años» nella «Ciudad y Puerto de Santa María» nel Regno di Andalusia, dove viveva anche Pedro González con sua moglie Florentina «natural de la misma Ciudad y Puerto» e dove i due si erano sposati. *L'hombre de negocios* poteva ben testimoniare che la loro figlia legittima era residente ad Alicante, dato che era stato proprio lui a portarla in quella città «en la embarcación de patrón Agustín Mallol de Matano [...] en compañía de la mujer y un hijo de éste testigo»⁹³. Ancora una volta era una attestazione della pubblica voce e

⁸⁹ Asmi, *Finanze p.a.*, 666: Il Magistrato straordinario al governatore Leganés, 12 febbraio 1694.

⁹⁰ La odierna El Puerto de Santa María, a sud di Jerez de la Frontera all'estremo opposto del golfo di Cadice.

⁹¹ Asmi, *Finanze p.a.*, 666: Testimonianza di Francisca González, Alicante, 13 marzo 1694.

⁹² Sulla determinazione dell'età e sulla relativa rilevanza di tale dato per la sensibilità del tempo si veda V. Groebner, *Storia dell'identità personale e della sua certificazione: scheda segnaletica, documento di identità e controllo nell'Europa moderna*, Casagrande, Bellinzona 2008.

⁹³ Asmi, *Finanze p.a.*, 666: Testimonianza di Francisca González, Alicante, 13 marzo 1694.

fama a essere richiesta dal giudice alicantino come prova, la testimonianza del fatto che da sempre detta Francisca era stata «reputada»⁹⁴ legittima nella città dove risiedeva. Le reti di vicinato si attivarono in questo caso anche per determinare un altro dato anagrafico sino ad allora poco chiaro, questa volta riguardante lo stesso defunto capitano Pedro, del quale Carlos Beria, un altro «ciudadano militar» di Alicante, diceva che fosse «natural [...] del lugar de San Juan, término y calle desta Ciudad de Alicante»⁹⁵.

In questo caso, infine, a confermare e sancire i dati anagrafici di Pedro e di sua figlia vi erano fortunatamente anche le registrazioni presenti nei registri parrocchiali di El Puerto de Santa María. Le resistenze del Fisco milanese a riconoscere la legittimità della successione di Francisca derivavano

dal venire le attestazioni dell'esistenza di detta figlia senza le dovute fedi parochiali del di lei battesimo e matrimonio del supposto Padre. Come altresì dal vederle molto diverse dalle già presentate dal detto tenente generale, toccanti solo l'havere detto capitano morto fratelli e nipoti in Alicante, senza nominare figlio alcuno⁹⁶.

Pertanto, «trattandosi di causa esemplare», che avrebbe potuto produrre un precedente, era consigliabile non tralasciare nessun accertamento⁹⁷.

La causa arrivò a conclusione solamente nel 1697, sei anni dopo la morte del capitano: il tenente, come procuratore di Francisca González, presentò infatti «in forma probante le fedi del matrimonio seguito tra detto defonto e donna Florentina de Escandón sua moglie, e del batesimo»⁹⁸ di detta Fran-

⁹⁴ *Ibidem*.

⁹⁵ In catalano Sant Joan d'Alacant, sita a sud della città valenzana (Asmi, *Finanze p.a.*, 666: Testimonianza di Carlos Beria, 13 marzo 1694). La documentazione inviata a Milano fu redatta dal notaio pubblico della città di Alicante Maximo Vendiel e accompagnata dalla dichiarazione de «los notarios y escrivanos públicos de esta ciudad de Alicante» i quali certificavano «que el sobre dicho Maximo Vendiel por que va signada y firmada la presente copia de petición e información de testigos es notario y escrivano público de la misma ciudad, y escrivano del Tribunal y audiencia del justicia mayor y juez ordinario en la causas civiles y criminales de la ya dicha Ciudad» (*ibidem*).

⁹⁶ Asmi, *Finanze p.a.*, 666: Il Magistrato straordinario a Sua Eccellenza, «sopra l'heredità vacante del capitano Pietro González pretesa da una di lui figlia et obiezioni del Fisco», 13 maggio, 1694.

⁹⁷ Come diceva il tribunale al Leganés, infatti, «ponno questi attestati – presentati dal Tenente generale – patir qualche eccezione in pregiudicio non solo del Fisco, ma anche delli Parenti stessi del defonto (in caso d'esservene)» (*ibidem*).

⁹⁸ «Certifico yo Melchior de los Reyes, cura en la yglesia parochial desta Ciudad del Puerto de Santa María, como en uno de los libros de baptismos pareçe una clausula del thenor siguiente: en la Ciudad del Puerto de Santa María en sábado ocho días del mes de marzo de mill y seiscientos y sessenta y quatro años, yo don Diego Ruistirado, cura en la yglesia mayor de ésta dicha ciudad, baptizé a Francisca Leonor Angela, hija de don Pedro González y de doña Florentina de Escandón, su legítima muger. Nació a veinte y tres de febrero de dicho año, fue

cesca Leonora Angela loro figlia», portando quindi alla dichiarazione di non vacanza dell'eredità in questione⁹⁹.

Per concludere con il caso Pedro González, mi preme sottolineare l'estrema complicazione che dovette comportare l'intera procedura di reperimento delle informazioni atte a verificare l'identità di Francisca. La notizia della morte di Pedro non sarebbe potuta arrivare ad Alicante in tempi brevi, e infatti giunse molto dopo la notifica fraudolenta fatta da quelli che parrebbero dei veri e propri cacciatori di eredità vacanti. A salvare i diritti di Francisca fu la presenza di quella doppia rete di cui si parlava, corporativa e nazionale, che, nel caso di Pedro González, univa il *de cuius* a quel don Joseph Riera, suo comandante nel castello di Milano, *valenciano* come lui e probabilmente anche suo concittadino.

Che dovessero essere presenti legami tra il defunto e don Joseph emerge, infatti, dalla testimonianza fatta dai due capitani Liop e Bosque, che fu presentata a istanza del tenente e che diceva che Pedro González era morto tra le sue braccia sussurrandogli a voce le sue ultime volontà. Questo, peraltro, fornisce un esempio dell'importanza dei legami verticali esistenti nel corpo militare. È infatti da ricordare che il tenente generale era, all'interno delle piazzeforti così come negli alloggiamenti militari, il vero punto di riferimento delle soldatesche, più del castellano o dei maestri di campo dei *tercios*, in quanto ufficiale maggiore addetto proprio al controllo degli uomini, sia negli acquartieramenti sia sul campo di battaglia. Alla morte del suo sottoposto, il tenente del castello si premurò di fornire testimonianze contro le tesi di quel Giovanni Trevisano, delatore e disinformatore. Grazie alla sua particolare posizione, quella di secondo in grado nell'importante piazzaforte milanese, poté giungere rapidamente al governatore milanese, perorando la causa del commilitone.

Parimenti importante, per la buona riuscita dell'operazione, sembra il legame *nazionale* che ci deve essere stato tra i personaggi: pare probabile, infatti, che Joseph fosse discendente del ramo alicantino dell'antico lignaggio catalano dei Riera, e sia identificabile in Josep Riera Moxica (nato nel 1631)¹⁰⁰. Si potrebbe supporre che il capitano fosse stato collocato nel ca-

su padrino el capitan Ygnacio de Castañeda, diclaranle el parentesco spiritual y la obligasión que tiene». Sempre il medesimo curato certificava che il matrimonio dei suddetti Pedro e Florentina era avvenuto il 9 aprile 1662 (Asmi, *Finanze p.a.*, 666: Il Magistrato straordinario al referendario di Pavia, 28 settembre 1697).

⁹⁹ Pertanto, il Magistrato straordinario ordinava al referendario di Pavia di «levare il sequestro da voi fatto al sudetto Gaspare Antonio Bianchi» e di obbligare il Bianchi a consegnare i soldi al tenente (Asmi, *Finanze p.a.*, 666: Il Magistrato straordinario al referendario di Pavia, 28 settembre 1697).

¹⁰⁰ Il lignaggio dei Riera, antica famiglia catalana, aveva infatti anche un ramo alicantino. Benché non mi sia stato possibile identificare con chiarezza – ironia della nostra storia – don Josep, questi potrebbe essere quel José Riera Moxica riportato in Alberto García y Caraffa,

stello milanese come *entretenido impedido* proprio grazie alla conoscenza pregressa con il tenente, o che almeno la sua *nazionalità* alicantina abbia favorito una simile destinazione. La circostanza, infine, che Francisca abbia indicato proprio il tenente come suo procuratore legale potrebbe confermare questo legame. Non meno importante, inoltre, pare il ruolo dei mercanti/*hombres de negocios* nella trasmissione delle informazioni tra la costa atlantica dell'Andalusia e il Mediterraneo, anche loro chiamati a testimoniare a favore di propri *compatrioti*, come nel caso di quel Juan Texeda che aveva portato Francisca e le sue carte ad Alicante.

Abbiamo visto un caso, in un certo senso, fortunato. Altri casi sono interessanti, per converso, proprio perché mostrano gli effetti dell'estremo sradicamento sociale e territoriale dei forestieri sui meccanismi dell'identificazione. È il caso di un certo Giacomo (o più probabilmente Jacob) Kleinsasser, certo un caso limite, ma proprio per questo particolarmente esemplificativo.

Ci spostiamo avanti di ben un secolo rispetto al nostro precedente esempio. Siamo nel 1785, nella notte tra il 16 e il 17 aprile, quando all'osteria dell'Aquila Nera di Pizzighettone moriva Giacomo Kleinsasser. L'identità del morto, del quale si conosceva solamente il nome, fu di difficile definizione¹⁰¹. E, alla fine, rimase largamente lacunosa.

Secondo la relazione fatta dal podestà di Pizzighettone Kleinsasser era in viaggio con otto compagni (secondo altre testimonianze cinque), tutti soldati tedeschi della guardia di Sua Altezza Reale Ferdinando d'Asburgo – arciduca d'Austria e luogotenente, governatore e capitano generale della Lombardia austriaca – in viaggio da Milano alla volta della Germania. Tali soldati, ritrovato morto nel suo letto, si limitarono frettolosamente ad avvertire il sindaco della comunità di Pizzighettone, e, consegnatigli due scudi e una «valigia ed altri panni», ripartirono¹⁰².

Tra le cose appartenenti al morto il console, Camillo Coquius, ritrovò anche il suo passaporto che fu diligentemente trascritto¹⁰³ nella *Nota dei*

Arturo García Caraffa, *Diccionario Heráldico y Genealógico de Apellidos Españoles y Americanos*, Imp. Antonio Marzo, Madrid 1920-1963, vol. 78, p. 57.

¹⁰¹ Sull'identificazione dei morti si veda V. Denis, *Une histoire de l'identité. France 1715-1815*, Seyssel, Champ Vallon 2008, cap. X.

¹⁰² Asmi, *Finanze p.a.*, 670: Relazione del podestà di Pizzighettone, 19 aprile 1785.

¹⁰³ La trascrizione recitava così: «Ferdinando principe reale d'Hungharia e di Boemia, arciduca d'Austria, duca di Borgogna e di Lorena &c. cesareo reale luogotenente governatore e capitano generale della Lombardia austriaca. Concede Sua Altezza Reale libero e sicuro passaporto a Giacomo Kleinsasser Tedesco, da portarsi in Germania valitura [*sic*] per due mesi prossimi avvenire. Perciò ordina e comanda alli ministri di Sua Maestà Imperiale Regia Apostolica, sì di giustizia che di guerra, e a qualsivoglia altre persone soggette alla sua giurisdizione, ed a quelle che non lo sono, richiede non gli porgano alcun impedimento nel viaggio. Dato in Milano li dodici aprile 17ottantacinque. Firmato V. Pecci».

*beni*¹⁰⁴ redatta dal regio fiscale di Pizzighettone. Il passaporto, tuttavia, sull'identità del morto non si spingeva più in là di un mero «Giacomo Kleinsasser Tedesco». Le stesse informazioni erano riportate nella nota del fiscale e non senza ambiguità: in alcuni luoghi questa recitava «Giacomo Kleinsasser, soldato Tedesco», pur recando al suo interno due testimonianze, quelle del console di Pizzighettone e dell'oste dell'Aquila Nera, che spiegavano che il Kleinsasser era in realtà «fornaro» o «panataro»¹⁰⁵.

Interessante è la relazione della visita fatta al cadavere dal chirurgo locale e da Giovanni Pietro Sormani, notaio attuario dell'ufficio criminale, accompagnati dal console di Pizzighettone all'osteria dell'Aquila Nera:

giunti ad indicazione di detto console in una stanza superiore di detta osteria, si è veduto esservi nella medesima stanza due letti forniti, in uno de quali si è osservato esservi il cadavere di un uomo colla faccia rivolta al cielo di statura molto grande e corporatura mediocre dell'età al suo aspetto d'anni 45, smonto di colore e barba rossa, faccia longa e magra, naso piuttosto grosso, occhij chiusi e bocca del tutto aperta, capelli di color castanile al quanto lunghi, vestito con calzoni di pelle gialla, e due calzette di filo bianco, camiscia indosso di tela di lino, avvente al collo una picciol borsa di pelle con un bindello¹⁰⁶, ossia tarnetta rossa, nella quale borsa si sono ritrovate molte carte di divozioni, ed immagini, ed ai calzari si sono ritrovate due fibbie di composizione bianca lavorate a righe [...]. Si è veduto avere tutto il corpo morello per il sangue stravasato. Osservato poi dal detto console nei sacconcini dei calzoni sudetti di pelle, non si è ritrovato alcuna cosa¹⁰⁷.

Una volta denudato il cadavere, il notaio camerale chiese al chirurgo di esaminarlo per stabilire le cause della morte e questi, sotto giuramento, dichiarò:

ho diligentemente visitato in tutte le parti del corpo questo cadavere disteso su questo letto in questa stanza superiore dell'osteria di Francesco Lambri, e dico che non gli ritrovai alcun segno, onde dico che la causa precisa della sua morte è stato un accidente, ossia una sincope come dippiù dirò nel giudizio che darò in iscritto al Regio ufficio¹⁰⁸.

¹⁰⁴ Asmi, *Finanze p.a.*, 670: Nota «del regio fiscale di Pizzighettone. Che riferisce la morte improvvisa seguita di Giacomo Kleinsasser, soldato tedesco, nel transitare con passaporto da qui per Germania e chiede l'uso debba farsi de abiti ritrovati [...]». Sarebbe di parere il regio fiscale di passare alla vendita di detti abiti, e convertire il risultato in suffragare l'anima del defunto». Allegata alla relazione del podestà di Pizzighettone del 19 aprile 1785.

¹⁰⁵ *Ibidem*.

¹⁰⁶ In milanese, *bindell* significa *laccio*, cfr. C. Righetti, *Dizionario milanese-italiano col repertorio italiano-milanese...*, Hoepli, Milano 1970 (ripr. dell'ed. 1896), *ad vocem*.

¹⁰⁷ Asmi, *Finanze p.a.*, 670: Nota del regio fiscale di Pizzighettone. Allegata alla relazione del podestà di Pizzighettone del 19 aprile 1785.

¹⁰⁸ *Ibidem*. Sulla medicina in antico regime e il ruolo della perizia medica cfr. gli studi di Alessandro Pastore, in particolare, *Il medico in tribunale. La perizia medica nella procedura*

Terminato l'esame (la «*visitatio et descriptio*»), avvenuta sotto l'attenta sorveglianza di «*testibus notis et idoneis*», finalmente il parroco poté provvedere alle esequie del povero panettiere. Malgrado la miseria del Kleinsasser, il regio fiscale non mancò, come era da prassi, di ordinare al podestà di Pizzighettone di mettere in atto

quelle diligenze che saranno fattibili per verificare la qualità della persona del detto Kleinsasser, e se possa avere qualche congiunto di sangue in grado successibile giacché è giusto che sia a questi consegnata la poca sostanza mobile da esso lasciata¹⁰⁹.

Ben poco si poté fare per risalire all'identità del tedesco. Nel mese di luglio, dopo due mesi dalla affissione delle gride «eccitatorie», nessuno si presentò a Pizzighettone per reclamare l'eredità del Kleinsasser e, dalle «opportune diligenze» fatte dal podestà, non

si acquistò [...] alcuna notizia relativamente al medesimo se non che da alcuni suoi scritti tedeschi raccolto che fosse mugnajo in Porta Comasina ed in castello [a Milano], che derivasse von Sachsenburg¹¹⁰,

piccola comunità della Carinzia. Pertanto i beni di Giacomo vennero venduti all'asta «in giorno di mercato», alla cifra di 50 lire e 5 soldi, a malapena sufficienti a pagare l'onorario del chirurgo (il quale, non ricevendo stipendio dalla comunità per l'assistenza alla «visita Giudiziale» chiedeva 7 lire), una ricompensa al console e una elemosina di 20 soldi al parroco «il quale [...] ne farà la distribuzione ai poveri più bisognosi»¹¹¹.

In un passaporto concessogli dall'Arciduca d'Austria e in alcuni «scritti tedeschi» era impressa tutta la storia di Jacob Kleinsasser von Sachsenburg. Ancora alle soglie dell'Ottocento l'individuo isolato rimaneva quasi irrimediabilmente orfano: non ci furono per Giacomo reti di relazioni capaci di contestualizzarne l'identità in un territorio e in una società determinata. Gli unici che forse avrebbero potuto farlo lo avevano abbandonato, improvvisamente morto d'*accidente* in un letto d'osteria, con una valigia e quattro panni.

penale d'antico regime (secoli XVI-XVIII), Casagrande, Bellinzona 1998. Un dibattito e una ricca bibliografia nel numero della rivista «*Annales. Histoire, Sciences Sociales*», LXV, 1, 2010, dedicato alla *Médecine* (con interessanti sezioni su *Le savoirs médicaux* e una bibliografia ragionata nella sezione delle recensioni dedicata a *Histoire du corps*).

¹⁰⁹ «Qualora poi spirato qualche tempo non si avesse veruna notizia rapporto ai parenti del defunto – continuava il fiscale nella sua lettera – all'oggetto che la detta sostanza non si deteriori ella ne procurerà la vendita col maggiore possibile risparmio di spese e ritenerà il ricavo in deposito e farà del risultato relazione al governo» (Asmi, *Finanze p.a.*, 670: Al regio podestà di Pizzighettone, 3 maggio 1785).

¹¹⁰ *Ivi*: Il podestà di Pizzighettone a S.A.R., 15 luglio 1785.

¹¹¹ *Ivi*: Al signor podestà di Pizzighettone, 13 agosto 1785.

Nessun mediatore territoriale poteva ricordare i suoi antenati o indicare i suoi discendenti, nessuna memoria collettiva sarebbe venuta in soccorso dei suoi «congiunti di sangue», nessuno si sarebbe ricordato della «qualità della sua persona».

Situare, quindi identificare

L'identità (sia essa *ipseitas* o *identitas*) in antico regime è qualcosa che ha caratteri in parte diversi rispetto a quelli odierni. I processi di identificazione ce lo mostrano con evidenza. Identificare, durante i secoli dei quali si è parlato, appare sinonimo di contestualizzare, di situare le persone (ma come abbiamo visto anche le cose) in uno spazio territoriale, familiare/comunitario, in una rete¹¹². L'identificazione è sempre un processo relazionale, e nel nostro contesto lo è sia perché significa mettere in relazione più soggetti¹¹³, sia perché rende necessario il ricorso a mediatori¹¹⁴ che, come un mezzo di contrasto inserito in un sistema venoso, sappiano mostrare dettagli altrimenti non percepibili e dare significato a quelle complicate reti nelle quali il nodo/individuo è inestricabilmente inserito.

L'atto dell'identificare, come si è detto, non è un processo neutro, non si limita al semplice reperimento di un dato oggettivo inscritto nel tessuto sociale. L'autorità identificatrice identificando costruisce identità; inoltre, costruisce anche documenti e informazioni, e trasferisce in forma scritta quelle che, spesso, erano informazioni immagazzinate, grazie ai procedimenti mnemonici dell'oralità, negli archivi della memoria familiare e comunitaria consultabili attraverso quegli anziani, consoli o semplici residenti la cui pratica ed esperienza dei luoghi forniva le chiavi d'accesso a quelle che abbiamo chiamato anagrafi orali e catasti orali.

Il nesso tra informazione e tecnologie del potere è evidente, soprattutto se si guarda alle relazioni sociali come processi di comunicazione in cui l'accesso al capitale informazione assume un'importanza cruciale per l'efficacia delle relazioni di potere¹¹⁵. Nella loro concreta pratica, le istituzioni reperivano le informazioni loro necessarie attraverso operazioni circolari

¹¹² Un'antologia (con un ricco saggio introduttivo) di studi di *Social Network Analysis* in Piselli (a cura di), *Reti*, cit.

¹¹³ L'operazione dell'identificazione secondo Gérard Noiriel ha almeno tre sensi: la *singularizzazione* (stabilire i caratteri propri di una persona), la *differenziazione* (distinguere un individuo dall'altro), il *riconoscimento* (stabilire che una persona è la medesima nel tempo). Cfr. Noiriel, *L'identification*, cit.; About, Denis, *Histoire de l'identification*, cit.

¹¹⁴ Vedi Boissevain, *Manipolatori sociali*, cit.

¹¹⁵ «Il *capitale* di un mediatore è costituito dalla sua rete personale di relazioni con la gente; in breve dai suoi canali di comunicazione» e dalla sua capacità di accedere alle informazioni (*ibidem*, pp. 288-289).

di scambio con i contesti indagati, facendo ampio uso di preesistenti reti di controllo sociale diffuso.

Se allarghiamo lo sguardo sul lungo periodo, oltre i porosi confini dell'antico regime, pare di poter dire che tali forme di controllo sociale non siano né prerogative del mondo premoderno, né che queste siano state meno efficaci o meno pervasive di quelle statali e poliziesche contemporanee basate su anagrafi scritte, casellari giudiziari e identità certificate. La capacità mostrata dai magistrati milanesi di rintracciare e identificare persone residenti a migliaia di chilometri di distanza non appare una cosa trascurabile¹¹⁶. Al tempo stesso, come abbiamo visto parlando del nostro panettiere (o mugnaio) della fine del Settecento, l'identità di carta rimane del tutto relativa sin oltre la rivoluzione francese: il passaporto asburgico del nostro Giacomo Kleinsasser, infatti, ben poco poté rivelare alle autorità milanesi, se non un nome e un cognome e la vaga indicazione di una nazionalità tedesca.

Lo snodo della Rivoluzione e del periodo napoleonico rimane certo periodizzante, anche se letture in certo senso tocquevilliane come quella di Vincent Denis¹¹⁷ suggeriscono di rintracciare nei tempi lunghi della costruzione di una specifica *science de l'état*¹¹⁸ l'evoluzione di quella che può sembrare la progressiva appropriazione da parte degli apparati statali delle procedure di identificazione. D'altro canto, come ha recentemente mostrato Roberto Bizzocchi, gli usi locali faticheranno a sparire anche sotto i colpi della razionalità burocratica del primo Ottocento, così come il necessario ricorso ai canali non statali per il reperimento delle informazioni (in primis a quello dei parroci)¹¹⁹. L'opera-

¹¹⁶ E se questo è vero per quanto riguarda le identificazioni nel bacino del Mediterraneo, tra la penisola italiana e quella iberica, lo è ancor di più se si pensa al reperimento degli eredi legittimi dei *bienes de difuntos* nelle Americhe spagnole, per i quali la Casa de Contratación di Siviglia era in grado di mettere in atto procedure di identificazione a scala oceanica. Per gli *Autos de bienes de difuntos* (ai quali mi riprometto di dedicare uno studio apposito) si veda la documentazione conservata nell'Archivo General de Indias di Siviglia.

¹¹⁷ Vincent Denis sostiene che «il n'est pas possible non plus de continuer à surestimer l'importance de la césure révolutionnaire comme des "innovations" du Consulat et l'Empire. On a amplement souligné combien les transformations d'après 1789 correspondaient à la systématisation et à l'extension de pratiques antérieures, esquissées ou expérimentées sous l'Ancien Régime, d'ailleurs non pas seulement au cours des dernières décennies qui précèdent la Révolution, mais les plus souvent dès le début du règne de Louis XV» (Denis, *Une histoire de l'identité*, cit., p. 445; il corsivo è mio).

¹¹⁸ P. Bourdieu, O. Christin, P.E. Will, *Sur la science de l'État*, in «Actes de la recherche en sciences sociales», 1, 2000, pp. 3-11.

¹¹⁹ Nei rapporti dei funzionari chiamati a verificare la presenza di persone senza cognome nelle Marche dell'inizio del XIX secolo appaiono personaggi come i parroci e le persone «pratiche» del luogo che troveremmo anche nelle fonti più vecchie di due secoli e più: ecco «il rapporto del podestà di Cingoli, che [...] giustifica il ritardo con l'attesa delle notizie richieste ai parroci: "Preso in esame lo stato generale di popolazione, interpellati in iscritto tutti i signori parroci del comune, e circondario, e sentite anche diverse persone pratiche della campagna, ho potuto conoscere, che qua non esistono famiglie prive di cognome; e che

zione della «cognomizzazione» per legge studiata da Bizzocchi mostra tutta la capacità di agire dei suoi «marchigiani senza cognome», i quali parteciparono attivamente, a volte anche sfruttandolo e non subendolo in modo passivo, a quel processo che, ridefinendo i nomi delle persone, interessava più in generale gli assetti familiari e sociali di quelle comunità. «Non solo», nota Bizzocchi, «l'imposizione della legge non aveva messo termine alle vicissitudini dell'uso; ma anche: i due fenomeni non erano veramente del tutto inconciliabili»¹²⁰.

Anagrafi e catasti moderni, scritti e affidati alla custodia di ufficiali statali, potevano nell'ottica napoleonica apparire persino strumenti di liberazione, di affrancamento dell'individuo dalla morsa di un controllo sociale e comunitario corporativo e territoriale. In fin dei conti, lo stupore mostrato dai burocrati inviati dalla Milano napoleonica alle prese con i «marchigiani senza cognome» ci mostra l'incontro tra razionalità differenti, tra atavici usi locali e il tentativo statale di stabilizzare e controllare l'identificazione e l'identità. Tuttavia, quello che al funzionario appariva confusione o addirittura mancanza di cognome nascondeva, al contrario, una sovrabbondanza

di forme di denominazione diverse secondo i diversi momenti e contesti della vita familiare e comunitaria, e i diversi tipi di interazione con chi, la penna in mano, rappresentasse una qualsiasi autorità esigente identificazione¹²¹.

Quello che al burocrate napoleonico appariva l'indeterminatezza di rozze popolazioni contadine era, in fin dei conti, solamente *un altro modo di identificare*.

nessun individuo delle medesime si distingue negli atti pubblici col proprio nome di battesimo, e di quello del genitore in luogo di cognome», Bizzocchi, *Marchigiani senza cognome*, cit., p. 9. Sul passaggio dalle registrazioni anagrafiche parrocchiali allo stato civile statale si veda C. Lucrezio Monticelli, *La polizia del papa. Istituzioni di controllo sociale a Roma nella prima metà dell'Ottocento*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2012.

¹²⁰ La citazione è tratta da Bizzocchi, *Marchigiani senza cognome*, cit., p. 571. A sostegno della «non totale estraneità della cognomizzazione per legge rispetto alle pratiche in uso, va rilevato che un processo di cognomizzazione era in atto indipendentemente dall'inchiesta» napoleonica (p. 567).

¹²¹ «Per una quota di popolazione forse maggiore di quanto non emerga dalle fonti, e forse non solo in campagna, la realtà onomastica, ancora all'inizio dell'Ottocento, è stata quella dell'oscillazione e del cambiamento [...] non solamente [...] in senso grafico», *ivi*, p. 553. Pietro Verri, in un passo della sua storia di Milano, attribuisce all'indeterminatezza delle identità l'aumento medievale dei demani regali e dei patrimoni ecclesiastici, a tutto discapito delle sostanze private «per la ragione, che non essendovi cognomi delle famiglie, e pochi essendo coloro che sapessero scrivere, sì tosto che un uomo non aveva figli o fratelli o nipoti, facilmente non si conosceva più nessun parente a cui dovesse passare l'eredità; e quindi cadeva come un fondo vacante nelle mani del re». P. Verri, *Storia di Milano di Pietro Verri. Continuata fino al MDCCXCII da Pietro Custodi. Preceduta da un discorso sulla vita e sulle opere di Pietro Verri per giulio Carcano*, Le Monnier, Firenze 1851, vol. I, p. 78. Ringrazio Emanuele Colombo per avermi indicato il passo citato.